

**DXIII. SEDUTA****MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1950**Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO****INDICE**

<b>Congedi</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 19953
<b>Disegni di legge:</b>	
(Deferimento a Commissioni permanenti) . . . . .	19954
(Trasmissione) . . . . .	19953
(Rimessione all'Assemblea) . . . . .	19954
<b>Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Presentazione)</b> . . . . .	19953
<b>Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione):</b>	
RICCI Federico . . . . .	19954, 19955, 19977
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i> 19955, 19956, 19957, 19963, 19973, 19980	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 19955, 19958, 19964, 19975, 19981, 19984	
FORTUNATI . . . . .	19956, 19960, 19967, 19978, 19981
DE GASPERIS . . . . .	19958
PICCHIOTTI . . . . .	19959
RAJA . . . . .	19960
TESSITORI . . . . .	19961
LUCIFERO . . . . .	19962
BRAITENBERG . . . . .	8, 19985
(Votazione per appello nominale) . . . . .	19977
<b>Interpellanza (Annunzio)</b> . . . . .	19985
<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	19986
TARTUFOLE . . . . .	19991

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale, della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: Bergmann per giorni 12, Gortani per giorni 10, Magliano per giorni 12, Merlin Umberto per giorni 5, Spallino per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Trasmissione di disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che il Ministro del tesoro ha trasmesso il disegno di legge concernente la convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto, 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-1951 (1330).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che il senatore Luisetti ha presentato un disegno di legge concernente la ricostituzione del Comune di Flecchia in provincia di Vercelli (1329).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Rimessione di disegno di legge  
all'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che un quinto della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle forze armate alleate » (1290), già deferito all'esame e all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dal Senato.

Il disegno di legge verrà poi iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**Deferimento di disegni di legge  
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) il disegno di legge: « Promozione al grado VIII del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi » (1318);

della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) i disegni di legge: « Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri » (1313), « Dichiarazioni di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 » (1315), « Adeguamento della misura del deposito preventivo per il ricorso per Cassazione in materia civile » (1317), e, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (1316);

della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) il disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri » (1314);

della 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2, lettera a), della legge 1<sup>o</sup> marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo I del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 » (1319).

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Norme sulla perequazione tributaria e sul ri-  
levamento fiscale straordinario » (577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul ri-levamento fiscale straordinario ».

Nell'ultima seduta, come i senatori ricorderanno, fu approvato l'articolo 4. Passiamo ora all'articolo 5. Ne do lettura:

**Art. 5.**

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, nel termine non inferiore a 30 giorni.

Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 50.000.

È stato presentato dal senatore De Luca un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Non essendo presente il presentatore, l'emendamento si intende decaduto.

Il senatore Ricci Federico ha presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Nel primo comma, dopo le parole: " lettera raccomandata ", aggiungere le altre: " con ricevuta di ritorno " ».

Un identico emendamento è stato presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti.

Il senatore Ricci ha facoltà di parlare.

RICCI FEDERICO. È una cosa semplicissima ed ovvia; ho proposto di aggiungere le parole « con ricevuta di ritorno » per dare una

maggior prova e garanzia dell'avvenuta consegna della lettera.

PRESIDENTE. Dai senatori Origlia, De Luca, Pasquini, Cemmi, Donati e De Gasperis è stato presentato un emendamento sostitutivo così formulato:

« Nel primo comma, alle parole: " non inferiore a 30 giorni ", sostituire le altre: " non inferiore a 60 giorni " ».

Ha facoltà di svolgere l'emendamento il senatore De Gasperis.

DE GASPERIS. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il proprio parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. All'emendamento aggiuntivo delle parole « con ricevuta di ritorno » non ho nulla da opporre.

Relativamente al termine, trovo che sia impossibile che un contribuente in 30 giorni non riesca a dare quei chiarimenti che l'Ufficio distrettuale delle imposte gli ha richiesto su denuncia già presentata. Ora, nel testo governativo non era stato posto nessun termine, diceva precisamente « nel termine fissato ». Quindi è parso alla Commissione che si concedesse troppa elasticità e si lasciasse all'arbitrio dell'Amministrazione finanziaria la fissazione del termine. Mi pare dunque che il termine di 30 giorni sia più che sufficiente, e forse troppo ampio; quindi i 60 giorni che vengono richiesti dall'emendamento sono assolutamente fuori di luogo.

PRESIDENTE. È stato ora presentato dai senatori Zelioli, Gerini, Varaldo, Caron, Borromeo e Martini, un nuovo emendamento sostitutivo; nel primo comma alle parole: « non inferiore a 30 giorni », sostituire le altre « non inferiore a giorni 15 ».

Prego il Governo di esprimere il proprio parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Ricci, dichiaro che non ho alcuna difficoltà ad accettarlo. Noi avevamo proposto questa formula per una ragione di economia, ma si tratterà di fare una convenzione con l'Amministrazione delle poste per ridurre la spesa di questo servizio in maniera da renderlo sopportabile. Invece, per quel che riguarda il termine, io vo-

glio pregare il Senato di considerare attentamente la funzione di questo articolo 5. Con questa norma noi tendiamo a ridurre al minimo la necessità di comparizione personale del contribuente per dare informazioni e spiegazioni davanti all'ufficio delle imposte, facoltà che è riconosciuta all'Amministrazione dall'articolo 37 della legge sull'imposta di ricchezza mobile. Ora, se noi circondiamo questa facoltà che viene così disciplinata dall'articolo 5 da una serie di norme di carattere formale e soprattutto la muniamo di un termine eccessivamente lungo, quello che è stato previsto come un alleggerimento della funzione dell'Amministrazione e nello stesso tempo degli obblighi del contribuente, può risolversi in un intralcio di tutta la procedura di accertamento.

In sostanza pensavamo che molte volte, per avere una piccola notizia si disturba inutilmente il contribuente con avvisi enigmatici ed oscuri che fanno palpitare spesse volte il cuore del cittadino che è chiamato davanti all'ufficio senza sapere di che si tratta. Il contribuente preoccupato della sua scarsa conoscenza delle leggi tributarie ricorre allora ad un consulente fiscale mentre molte volte si tratta soltanto di dare una brevissima e semplicissima spiegazione su un particolare di scarso interesse.

Ora abbiamo pensato che sostituire la corrispondenza a queste comparizioni fosse di grande vantaggio per l'Amministrazione e per il contribuente. Ma se si devono dare 30 giorni di tempo per rispondere ad una richiesta che qualche volta non è molto importante, evidentemente tutta la procedura si rallenta e potrebbe sorgere allora la tentazione, da parte dell'ufficio, di ricorrere ancora alla facoltà concessa dall'articolo 37 che ho citato piuttosto che valersi di questa nuova formula che abbiamo escogitato. Per queste ragioni accetto l'emendamento che riduce il termine a 15 giorni e mi permetto di raccomandarlo caldamente al Senato. Che cosa realizziamo infatti con la dizione « non inferiore a 15 giorni »? Non che il termine debba sempre essere di 15 giorni; quando si richiedono delle informazioni piuttosto complesse, la stessa Amministrazione si curerà di fissare il termine al di là dei 15 giorni; ma quando si richiedono delle informazioni relativamente semplici, restando nei limiti dei 15 giorni, otteniamo l'effetto di dare un contenuto

pratico a questa innovazione e di ottenere il risultato che ci interessa, di semplificare di molto le relazioni tra l'ufficio e il contribuente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli per esprimere il parere della Commissione.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** La Commissione si è voluta garantire che non ci fosse un abuso da parte dell'Amministrazione. Si tratta di avere un termine minimo. La Commissione aveva proposto 30 giorni, e si rimette al Senato per la decisione su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione lo emendamento del senatore Zelioli all'articolo 5, che riduce il termine per la restituzione dei questionari, a non meno di 15 giorni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 5 quale risulta dall'emendamento testè approvato e da quello proposto dai senatori Ricci Federico, Ruggeri, Fortunati e Cerruti e accolto dalla Commissione e dal Governo:

« L'ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, nel termine non inferiore a 15 giorni ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

I senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti propongono di ripristinare la dizione del secondo comma del testo ministeriale. Lo stesso senatore Fortunati, insieme ai senatori Ruggeri, Ferrari, Maffi, Rolfi e Voccoli, propone altresì che dopo il secondo comma sia aggiunto il seguente:

« L'invio del questionario deve essere effettuato qualora il contribuente nella dichiarazione ometta, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti o ne dia una indicazione infedele. Per il contribuente che, in tal caso, non restituisca in termine i questionari, o li restituisca con risposte incomplete, l'ammenda di cui al comma precedente è raddoppiata. Per i con-

tribuenti recidivi è applicata la pena dell'ammenda sino a lire 500 mila e, nei casi più gravi, dell'arresto sino a sei mesi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere i due emendamenti.

**FORTUNATI.** Abbiamo proposto di ripristinare il testo ministeriale proprio con riguardo alla funzione che la facoltà prevista dell'Amministrazione finanziaria ha nell'istituto della dichiarazione e nel funzionamento del sistema tributario. Di fronte alla mancata restituzione in termini o alla dichiarazione incompleta o non veritiera fatta sulla base di specifiche richieste, la posizione del contribuente, in un certo senso, e ancora più grave di quella che si rivela, per omissione o infedeltà, in sede di presentazione della dichiarazione annua. Ci sembra poi che, in genere, l'articolo 5 funzionerà proprio in confronto dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni monche, o redatte in modo tale da non dare la possibilità all'Amministrazione finanziaria di rendersi esatto conto del significato tributario delle dichiarazioni stesse.

Da qui, a nostro avviso, la necessità di ripristinare la dizione del testo ministeriale che prevede ammende con un minimo più basso, ma con un massimo più elevato di quello fissato nel testo della Commissione.

D'altra parte, la nostra richiesta per il ripristino del testo ministeriale è legata anche all'emendamento aggiuntivo che noi abbiamo presentato e che ci riserviamo di svolgere.

**PRESIDENTE.** Lo svolga ora, onorevole Fortunati, perchè in fondo si tratta di inasprire le sanzioni in caso di recidiva.

**FORTUNATI.** Il nostro emendamento aggiuntivo vuole regolarizzare una particolare situazione che si manifesta in sede tributaria. Quando è stato approvato l'articolo 2, lo stesso relatore ha messo in rilievo il fatto che la nuova dizione dell'articolo precisa che il contribuente deve dichiarare per i singoli redditi la specificazione delle fonti. Ora, quale significato ha, nei confronti dell'articolo 2, l'articolo 5? È evidente che vi possono essere situazioni economico-finanziarie di natura complessa, nei cui confronti le indicazioni, sia pure analitiche, ma in un certo senso sempre sintetiche, dell'articolo 2 possono essere ritenute non sufficienti dall'Amministrazione finanziaria. Di qui l'invio di un

questionario che — in forma più analitica — riesca a fissare il quadro della posizione del contribuente. Ma può darsi anche che spesso il contribuente assolva formalmente all'obbligo della dichiarazione annua, ma ometta la specificazione delle fonti. In tale caso tutto il contesto della dichiarazione viene a perdere la sua ragione di essere. Non è a caso che nell'articolo 2 l'obbligo del contribuente è specificato attraverso un ordine logico e in un certo senso quasi cronologico di operazioni: specificazione delle fonti, importo lordo del reddito, spese detraibili, importo del reddito netto. Se, in sede di dichiarazione viene omessa la specificazione delle fonti, viene meno da parte dell'Amministrazione finanziaria la possibilità di ogni ulteriore controllo sugli altri eventuali elementi della dichiarazione che pure il contribuente può avere presentato in sede di dichiarazione annua. Di qui, secondo noi, la necessità che l'invio del questionario da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sia in un caso specifico non più lasciato alla discrezionalità dei funzionari, ma diventi un dovere. In linea generale è a giudizio della Amministrazione che viene o non viene inviato il questionario: noi invece chiediamo che, quando nella dichiarazione annua il contribuente abbia omesso la specificazione delle fonti o ne abbia lacunosamente indicata la portata, l'Ufficio distrettuale debba (non: possa) rimettere il questionario, perchè a nostro avviso la specificazione delle fonti costituisce lo strumento fondamentale di una valutazione tributaria.

In questo caso, posto che l'invio del questionario non è più lasciato alla facoltà dell'Amministrazione ma diventa un dovere di essa, noi pensiamo che la mancata restituzione da parte del contribuente, o l'insistenza da parte del contribuente stesso nella dichiarazione lacunosa delle fonti, assuma un carattere più grave di quel che accade, invece, quando l'Amministrazione si avvale della facoltà e non esegue l'invio per dovere fissato da una norma giuridica. In queste circostanze, noi chiediamo che l'ammenda di cui al secondo comma sia raddoppiata e insistiamo perchè, per i contribuenti recidivi, l'ammenda sia portata a 500.000 lire e, nei casi più gravi, sia fissata la pena dell'arresto.

Non è, onorevoli colleghi, che noi vogliamo far entrare per la finestra quello che è uscito dalla porta in sede di discussione dell'articolo 3. Qui l'ipotesi è strettamente limitata: si tratta di contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione, hanno omesso la specificazione delle fonti di reddito; si tratta di contribuenti nei cui confronti l'Amministrazione doverosamente invia il questionario e che a questo questionario non rispondono nè una prima volta, nè una seconda volta, oppure rispondono una prima volta lacunosamente, e rispondono una seconda volta pure lacunosamente; si tratta, in fine, di contribuenti che, volutamente, di fronte all'Amministrazione finanziaria, assumono la posizione di coloro che vogliono occultare le fonti dei redditi. Io credo che in questa particolare e ristretta ipotesi di inosservanza, il caso più grave di recidiva debba essere misurato con un metro diverso da quello che il Senato ha creduto di adottare quando sono state discusse le sanzioni previste dall'articolo 3.

Questa è la ragione e questo il significato specifico del nostro emendamento aggiuntivo al secondo comma e del nostro emendamento di ripristino del testo ministeriale per quanto riguarda il secondo comma.

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Il senatore Fortunati insiste nel mettere l'accento su un elemento particolare della dichiarazione, e arriva perfino a dire che il fatto di non specificare in essa le fonti di reddito dovrebbe essere considerato più grave di quel che non sia il fatto di avere omesso la dichiarazione stessa. Ma perchè, dopo la votazione che abbiamo fatto l'altro giorno, dopo che abbiamo deciso che anche in caso di recidiva non si devono applicare pene detentive, noi dovremmo oggi, per questa inosservanza parziale o per la recidiva in questa inosservanza, giungere a comminare delle pene più gravi di quelle che l'altro giorno abbiamo votato? Mi pare che la legge in tal modo non sarebbe più coerente, ed è proprio per una ragione di coerenza che la Commissione insiste affinché sia respinto anche l'emendamento con cui si vuole ritornare alle cifre di mille e cento mila lire quali indicate nel testo ministeriale. La Commissione, come abbiamo detto l'altro giorno, ha ritenuto di dover limitare quella che

è la facoltà discrezionale dell'Amministrazione, e per questo ha creduto di elevare i minimi e abbassare i massimi.

Per questo noi insistiamo per la indicazione da 2 mila a 50 mila lire. Per il resto, mi pare di aver già sufficientemente espresso il parere della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Per quanto riguarda il primo emendamento, che costituisce un ritorno al testo ministeriale, il Ministro non può che essere favorevole, poichè si lascia una maggiore elasticità alla Amministrazione, una maggiore possibilità di adeguare la penalità alla gravità del fatto. Dove invece non son d'accordo con gli onorevoli proponenti è sul comma aggiuntivo, soprattutto sotto questo profilo: a me non pare opportuno mettere l'obbligo all'Amministrazione di inviare il questionario quando manchi un determinato elemento, perchè può darsi che l'Amministrazione posseda questi elementi senza ricorrere allo strumento del questionario e potrebbe, tale norma obbligatoria, ridursi ad un aggravio inutile per l'attività amministrativa ed anche per il contribuente. Penso soprattutto in questo caso ai piccoli contribuenti, a quelli che ritengono in sostanza essere evidente che essi hanno un unico cespite, un piccolo negozio o una piccola attività, ed omettono pertanto di indicare nella dichiarazione queste fonti di reddito. Dobbiamo mettere l'Amministrazione nell'obbligo di mandare il questionario? Se la notizia è sufficiente e pacificamente nota all'Amministrazione, possiamo contentarci del fatto che la dichiarazione contenga la specificazione del reddito. Quindi, affidarsi in questo caso all'Amministrazione (che si avvarrà largamente di questa facoltà, poichè è nel suo interesse e nel suo bisogno) mi sembra sia più saggio che porre degli obblighi tassativi che spesso minacciano di vuotare nella sua pratica applicazione la norma che si vuole applicare. Quindi credo che con questa dichiarazione, che non è un affidamento, ma una constatazione dell'interesse primordiale che ha l'Amministrazione di valersi della facoltà stabilita dall'articolo 5 tutte le volte in cui difettano elementi generali o particolari di conoscenza, l'emendamento perde

gran parte, per non dire tutta, la sua efficacia di carattere pratico, e potrebbe essere eventualmente ritirato dagli onorevoli proponenti.

Per quel che riguarda l'aggravio della penalità, la Commissione si è già espressa in termini tali, di fronte ai quali non posso che aderire, dopo le votazioni fatte nelle ultime sedute.

**PRESIDENTE.** Allora, l'onorevole Ministro accetta l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Fortunati, e non accetta invece l'emendamento aggiuntivo.

I senatori Origlia, De Luca, Pasquini, Cemmi, Donati e De Gasperis hanno presentato un emendamento così formulato: « Nel secondo comma, alle parole: " ammenda di lire 2.000 ". sostituire le altre: " ammenda di lire 1.000 ». L'emendamento cioè tende ad abbassare il minimo dell'ammenda a lire 1.000, rimanendo il massimo 50.000 come è fissato nel testo della Commissione.

**DE GASPERIS.** Veramente il mio intendimento era di fissare un'unica ammenda di lire 1.000.

**PRESIDENTE.** Osservo al senatore De Gasperis che una corretta interpretazione dell'emendamento come risulta dallo stampato non può essere che quella da me formulata.

**DE GASPERIS.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE GASPERIS.** Per facilitare la discussione accedo a questa interpretazione. Comunque la mia opinione rimane che bisognerebbe fissare un'unica ammenda, di lire mille, quasi fosse una penalità puramente virtuale. Comunque, non volendo presentare un nuovo emendamento, resta il fatto che noi con questa legge, come ha correttamente più volte osservato il Ministro, non dobbiamo vessare il contribuente: il contribuente italiano deve essere messo su un piano di lealtà nei riguardi del fisco. Se vogliamo che il contribuente porti volontariamente nelle casse dello Stato il proprio contributo, non dobbiamo sovraccaricarlo di pene pecuniarie preventive, tenendo conto della mentalità di chi paga le imposte in Italia, che pensa a coloro che l'hanno fatta franca! Perciò propongo che la penalità sia stabilita, a seconda dei casi, da mille a cinquantamila lire.

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Voterò l'emendamento aggiuntivo che è stato presentato all'articolo 5, perchè mi pare risponda ad un concetto di logica e di giustizia, in quanto per me è molto più grave il fatto di chi denuncia e dichiara infedelmente, di chi non dichiara nulla, perchè non dichiarando nulla si lascia pieno il campo di indagine all'Amministrazione finanziaria; non denunciando certi punti fondamentali della dichiarazione si pone in istato di difficoltà maggiore l'Amministrazione stessa.

Ma poi questo emendamento si riaffida ad un concetto di fondamentale giustizia sul quale si basano anche tutti i nostri Codici, quello della recidiva. Per il recidivo non si può adoperare la stessa misura come per colui che distrattamente, imprudentemente, o involontariamente, viene meno al suo dovere. Ora, anche nella latitudine della pena economica c'è un limite oltre il quale questa latitudine diventa un'altra ingiustizia. Per quale ragione? Per questa semplice ragione, perchè il multare di centomila lire uno che è venuto meno alla denuncia di dieci milioni è un dolore economico minore di quello di chi non denuncia avendo un patrimonio di trecento o quattrocentomila lire. Per questi motivi dichiaro di votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento presentato dal senatore Fortunati, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione con quello del testo governativo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Origlia, De Luca, Pasquini, Cemmi, Donati e De Gasperis tendente a sostituire nel secondo comma dell'articolo alle parole: « ammenda da lire duemila » le altre « ammenda da lire mille ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dei senatori Fortunati, Ruggeri, Ferrari, Maffi, Rolfi e Voccoli, già letto e svolto e che non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Seguono due emendamenti aggiuntivi all'articolo 5; il primo è del senatore Ricci Federico:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma: " Sentito il contribuente, l'ufficio può chiedergli di asseverare la dichiarazione eventuale rettificata col giuramento " ».

Il secondo è dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma: " Sentito il contribuente, l'ufficio può chiedergli di asseverare nel complesso o nelle singole parti la dichiarazione presentata mediante giuramento " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico.

RICCI FEDERICO. La questione del giuramento è vecchia. Fu agitata anche alla Costituente quando si discusse l'imposta patrimoniale progressiva straordinaria, e, a differenza di quel che era stato fatto per la precedente imposta progressiva, del 1920, questa volta non lo si volle introdurre. Le conseguenze credo si vedano adesso, perchè il gettito di tale imposta patrimoniale mi pare molto basso, per non dire irrisorio. Io non chiedo che la dichiarazione presentata dal contribuente sia una dichiarazione giurata, abbia cioè valore di giuramento, ma chiedo solamente che, nei casi in cui si affacciano forti dubbi, l'ufficio abbia facoltà di invitare il contribuente a confermare con il giuramento la propria dichiarazione.

Un emendamento consimile vedo ora che è stato presentato dai colleghi Ruggeri e Fortunati. Io non ho difficoltà, per economia di discussione, di associarmi a quello, perchè mi pare che esso raggiunga gli scopi che io mi proponevo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare il suo emendamento.

FORTUNATI. Il collega Ricci ha già messo l'accento sui risultati disastrosi dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Nella discussione di carattere generale ed in alcuni accenni che si sono fatti in altra seduta, alla ripresa dei lavori, su questo disegno di legge, ci è stata, a più riprese, dall'onorevole relatore e dal Ministro prospettata la possibilità di rinviare ad un periodo più o meno prossimo l'adozione di alcuni provvedimenti e strumenti ritenuti opportuni. Uno degli argomenti che è stato usato, in sede di esame delle sanzioni, è il seguente: la coscienza popolare non comprende ancora la pena dell'arresto in questa materia. Credo che sia estremamente difficile affermare che le masse popolari italiane non chiedano l'arresto dei grossi evasori fiscali! Ad ogni modo questo non è soltanto un problema giuridico, ma anche di natura politica. Vedremo come reagirà la coscienza popolare di fronte a questa vostra affermazione.

È stato anche detto che la stessa cosa si può affermare nei confronti del giuramento: la coscienza popolare italiana, a differenza di quella di altri paesi, non è ancora matura. D'altro canto, è stato da diversi oratori messo in luce il fatto che è necessario stimolare l'educazione del contribuente italiano.

A me sembra che l'affermazione della scarsa coscienza popolare nei confronti del giuramento fiscale sia in contrasto con l'asserzione di un tipo particolare di coscienza del contribuente italiano. Il fatto che non si voglia utilizzare l'istituto del giuramento, invocando l'assenza di una coscienza del contribuente italiano, è in contrasto con altro argomento, con cui ci si dice che bisogna incominciare ad educare il contribuente e con l'altro ancora, anch'esso già affacciato, che è necessario che sia l'opinione pubblica a squalificare le forme di intensa evasione.

Come ha detto il collega Ricci, noi non introduciamo il giuramento come istituto obbligatorio, chiediamo di introdurre il giuramento come strumento facoltativo dell'Amministrazione tributaria. Gli organi dell'Amministrazione, e anche gli organi giudicanti in sede tributaria, possono invitare il contribuente (che può accogliere o non accogliere l'invito) ad assumere piena responsabilità di fronte alla propria coscienza, ma soprattutto di fronte alla

opinione pubblica, con un giuramento formale sulla dichiarazione da lui fatta, o nel complesso come propone il testo del collega Ricci o, come diciamo noi, anche su una parte di essa. Infatti, potrebbe darsi benissimo che l'incertezza della valutazione non derivi dalla dichiarazione globale, ma dipenda dal dissenso su taluni elementi costitutivi che rientrano nella valutazione del reddito. Se si pensa che, in definitiva, all'Amministrazione voi avete dato una grave facoltà discrezionale con l'invio di un questionario, perchè avete affidato all'assoluta discrezione dell'Amministrazione l'invio del questionario, la cui redazione è sanzionata da pene, senza la possibilità, in ultima analisi, da parte del contribuente di far nulla, perchè questa facoltà non sia utilizzata, perchè mai negare l'uso di uno strumento, la cui realizzazione è lasciata alla buona fede e alla coscienza del contribuente? Non si riesce quindi a capire come, sul piano della logica, con questo disegno di legge, che dovrebbe instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione e il contribuente, voi possiate pensare che si riesca ad istituire questo rapporto di fiducia se l'Amministrazione non è neanche in grado di chiedere al cittadino di giurare sulla verità che egli afferma. Ma è mai possibile che in siffatto clima si possa instaurare un rapporto di fiducia fra contribuente ed Amministrazione? Ma è chiaro allora che tutti gli istituti e tutte le norme degli istituti che si sono previsti rimarranno sulla carta: l'attività tributaria continuerà a svolgersi come si è svolta in passato, e come in passato continueranno le evasioni dei contribuenti. E voi continuerete a lamentare che la coscienza tributaria italiana non è matura, come per il passato!

RAJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. Onorevoli colleghi, io incomincio a denunciare l'allarme che fatalmente suscitano queste disposizioni, così rigide e rigorose, poichè se lo Stato italiano — permettetemi questa melanconica considerazione — affligge, tormenta, spoglia — poichè questa è la vera espressione — il contribuente italiano e cerca tutti i mezzi e tutti i modi, anche con questa nuova legge, di ancora aggravarlo e tormentarlo, per lo meno lo metta in condizioni non



solo di potersi difendere di fronte a quelle che sono le pretese alle volte prepotenti del fisco, ma anche di poter avere la tranquillità di non essere domani lanciato in un procedimento penale che può portare, come conseguenza, anche la limitazione della sua libertà personale. Fino a questo momento si era parlato di pene pecuniarie, ed ognuno si è sbizzarrito a dire e a fare in maniera che la legge fosse più gravosa possibile; ma che ora arriviamo al punto che il fisco ha la facoltà, in conclusione, di deferire il giuramento, è qualcosa che dà l'impressione che vogliamo veramente mettere il contribuente in condizioni di non potersi difendere; e non il grosso contribuente, quello che suole e sa frodare lo Stato, o quello che sa essere disertore in ogni evenienza, bensì il povero contribuente, più o meno analfabeta.

FORTUNATI. Ma non è vero!

RAJA. Caro collega, non si illuda: il fisco non perseguiterà i grossi contribuenti, perchè essi hanno la possibilità di dimostrare che quello che hanno assunto risponde a verità ed a ciò si servono di tutta una documentazione contabile. A me preoccupa invece la sorte dei piccoli commercianti, preoccupa la sorte di coloro che non hanno nè una contabilità in regola, nè una possibilità di poter resistere a quelle che sono le pressioni del fisco. E quando un rappresentante del fisco avrà deferito il giuramento, questo povero disgraziato dovrebbe — certamente, secondo l'intendimento dell'onorevole Fortunati — andare a finire dinanzi al Tribunale penale per falso giuramento. Orbene, questa è una vera e propria mostruosità. Io non mi sento di poter dare la mia approvazione a questo emendamento. (*Interruzioni e commenti da sinistra*).

Tra le altre cose, signor Presidente ed onorevoli colleghi, nel momento in cui il contribuente andrà per falso giuramento davanti al Tribunale penale, avrà anche il diritto di poter difendere quello che è il suo assunto, ed allora noi vedremo che l'autorità giudiziaria sarà costretta in sede penale ad esaminare tutto quello che era stato il corso di accertamento del fisco e, possibilmente, anche gli errori in cui esso può essere caduto.

Per queste modestissime argomentazioni, io dichiaro di votare contro l'emendamento proposto. (*Commenti*).

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Onorevoli colleghi, permettetemi di dire molto brevemente le ragioni per le quali penso che questo emendamento, almeno così come è formulato, non possa trovare ingresso in questa legge. L'emendamento, anzi tutti e due gli emendamenti, perchè sostanzialmente perseguono lo stesso scopo, sono incompleti. Il giuramento è un atto solenne, è l'atto più solenne che il cittadino compie o come parte nel processo civile o come attore nella veste di testimone nel processo civile e in quello penale. È un atto solenne per cui tutte e due le leggi procedurali fissano delle norme precise, sia sui casi nei quali il giuramento deve essere richiesto, sia da chi deve essere richiesto, sia sulla conseguenza del giuramento falso per il testimone, e del giuramento falso della parte in causa civile.

Ora non è possibile che questo atto solenne sia lasciato, in definitiva, non dico all'arbitrio, ma al buon senso e alla discrezione del funzionario dell'Amministrazione finanziaria. L'ufficio, leggo negli emendamenti proposti, può chiedere di asseverare con giuramento; ma l'ufficio è una persona fisica. Ora, nella ipotesi che questo istituto possa entrare in questa legge (ed io ritengo di no), bisognerebbe precisare quando è che la facoltà del rappresentante l'Amministrazione finanziaria può essere esercitata e quindi fissare i casi in cui può aver luogo la richiesta del giuramento al contribuente. Perchè se noi entriamo in questo campo così vasto, potremmo abbandonare le norme ad una circolare interna del Ministro delle finanze ...

*Voce dalla sinistra.* No!

TESSITORI. Siamo d'accordo che no; ma allora la regola non può nemmeno essere lasciata all'arbitrio del funzionario, per cui avremmo casi nei quali a Udine, ad esempio, si chiede il giuramento, e casi identici per i quali non è richiesto a Bologna. È pensabile che una materia tanto grave e tanto delicata possa essere abbandonata così, senza alcuna cautela? Non solo; ma quale efficacia avrebbe il giuramento prestato? Noi conosciamo, nel processo civile, tre tipi di giuramento, i quali si distinguono per la loro diversa influenza

sulla decisione del processo civile. Vi è il giuramento decisorio, quello estimatorio, ed infine, il giuramento suppletorio; tutti esigono e vengono pronunciati su una formula che ha un carattere quasi sacramentale, come le antiche formule del diritto romano, e sono circondati da cautele precise e tassative...

LUCIFERO. Davanti al magistrato!

TESSITORI. Esattamente; davanti al magistrato. Ora, quale efficacia avrebbe il vostro giuramento se fosse introdotto, e con esso il contribuente asseverasse la dichiarazione o il questionario? E il rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, come e sino a che punto se ne servirebbe? (*Interruzione del senatore Lucifero*). Il giuramento dovrebbe evidentemente avere carattere decisorio, cosicché la parte interessata diverrebbe giudice in causa propria. Ecco perchè un istituto così grave non può essere regolato da una dizione così incompleta.

E chi giurasse il falso, a quali conseguenze si esporrebbe? Noi, sinora, conosciamo due ipotesi di falso giuramento: quello della parte che giura in causa civile e quello del testimone che giura in causa civile o in causa penale. Ora, con l'emendamento in esame, noi evidentemente introdurremmo un'altra ipotesi di giuramento reso, come dissi, con l'abbandono completo di tutte le formalità procedurali e giuridiche; le quali, è bene ricordarlo, non sono il frutto di cavilli o di bizantinismi da legulei, ma rappresentano la elaborazione di una lunghissima tradizione, e sono perciò una vera conquista del diritto processuale. Ed io penso non si sia ancora arrivati al punto di doverle abbandonare, per lasciare il cittadino allo sbarraglio degli umori di un funzionario, che sarà senza dubbio un galantuomo, ma che non cessa di essere un uomo.

Ma vi è una ragione, secondo me, più profonda e più sostanziale, per cui ritengo che questi due emendamenti non possano essere accettati. Non si tratta di una ragione di carattere giuridico, ma di natura politica. La discussione generale ha indubbiamente dato la sensazione, anzi la certezza, che il Senato intende che l'applicazione di questo disegno di legge — che rappresenta una così grande novità che molti qui dentro hanno dichiarato che può rappresentare un salto nel vuoto — debba

essere graduale, quasi un avvio ad una più profonda riforma del costume tributario; ciò è stato detto e ripetuto.

Non credo, collega Fortunati, che data questa premessa, introducendo il giuramento o gravando ed esacerbando le pene, si possa sperare di raggiungere lo scopo nobilissimo che la legge si propone e che il collega Fortunati condivide. Penso che non si possa non agire nella realtà e, agendo nella realtà, si debbano formulare delle norme che possano avere efficacia nella realtà stessa.

Per queste ragioni dichiaro che, personalmente, voterò contro questi due emendamenti; e penso che i motivi esposti abbiano convinto molti altri colleghi della esattezza delle mie considerazioni. (*Applausi dal centro-destra*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Con la consueta chiarezza il collega Tessitori mi ha spianato la strada. Non ripeterò, quindi, alcune considerazioni che mi ero proposto di fare, che avevo appuntate durante la discussione e che il collega Tessitori ha già fatto. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione del Senato su un fatto: mettiamoci sul terreno pratico, prima di tutto, e ricordiamoci che questa richiesta di questionari supplementari la riceveranno tutti i contribuenti, perchè gli uffici si metteranno a posto (per usare il vocabolario burocratico) e a tutti i contribuenti, indifferentemente, sarà mandato il questionario. Quindi, mettiamoci bene in mente che discutiamo una questione che non è eccezione, ma che sarà indubbiamente regola, e non esaminiamola con il sistema, che troppe volte vige nelle nostre discussioni, e che io chiamerei un po' il sistema degli imputati; ieri imputati erano i proprietari fondiari, oggi sono i contribuenti. Ogni volta che discutiamo una legge pare che discutiamo una legge da un punto di vista penalistico contro una determinata categoria di cittadini; nel caso specifico contro quasi tutti i cittadini. Allora vorrei anche domandare al senatore Ricci se veramente egli pensa che la differenza tra il gettito della patrimoniale del 1922 con il giuramento, e il gettito della patrimoniale ultima, si debba proprio imputare al fatto del giuramento stesso, che, come egli sa, anche allora sembrò cosa tal-

mente enorme che non fu applicato in nessun caso.

**RICCI, FEDERICO.** Basta la minaccia!

**LUCIFERO.** Risponderò anche a questo: perchè appunto il giuramento, come ha detto l'onorevole Tessitori (e ci tornerò sopra per un momento) è un atto solenne; ma quando il giuramento diventa atto normale della vita annuale di ogni cittadino — perchè infatti vi è una dichiarazione all'anno con un giuramento all'anno per tutti i cittadini — perde tutto il contenuto anche dal punto di vista morale, perchè la solennità cade di fronte alla continuità dell'atto. Ed allora, fermiamoci un momento su quella che è la figura giuridica del giuramento, e faccio mie le parole dell'onorevole Tessitori e non intendo ripeterle.

Vorrei soltanto soffermarmi su due punti che mi sembrano degni di considerazione. Chi riceve questo giuramento? Perchè, onorevoli colleghi, il giuramento, circondato da tutte quelle cautele che sono state ricordate, viene ricevuto da un magistrato togato, da un giudice. Che facciamo, mettiamo un giudice fiscale e lo inviamo a ricevere il giuramento in quegli uffici che già esteticamente molto poco si prestano? Questo è il primo problema, ma ve n'è un secondo: a chi va questo giuramento? Io non credo che noi vogliamo ripudiare tutta la nostra tradizione giuridica e non possiamo sostenere che una parte deferisca e riceva il giuramento dall'altra quando c'è una contestazione. Invece sarà il fisco, nel momento in cui è in contestazione con il contribuente e in cui le opinioni del fisco non coincidono con le opinioni del contribuente, a richiedere il giuramento. Ma c'è una cosa di più: il contribuente non può chiedere di giurare in base a questa legge; è soltanto chiamato a giurare contro di sé. Io non voglio fare una discussione sul valore di questi giuramenti, ma mi permetto di ricordare a quei colleghi che hanno studiato diritto, un nome illustre in quest'Aula: Pessina; e quello che è stato scritto con tanta autorità, sagacia giuridica e umanità sul valore del giuramento coatto che si pronuncia contro sé medesimi. Allora io credo che se guardiamo il problema in questa luce dovremo giungere alla conclusione che questa formula del giuramento, praticamente, non raggiunge nessun risultato (giuridicamente potrei fare

il termine usato dal collega Raja) e moralmente servirebbe a svilire nella generale coscienza un istituto che dovrebbe, quando è applicato con intelligenza e cautela, essere il richiamo alla coscienza del cittadino. Per queste ragioni ritengo che il Senato bene opererà respingendo l'emendamento. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Le ragioni per le quali la Commissione è contraria, sono state già in gran parte esposte. Desidero soltanto fare qualche altra breve considerazione. Vorrei dire che questi emendamenti di tre righe, che si riferiscono ad un grosso problema, presentano tutti uno stesso difetto, di non essere cioè sufficientemente concreti e di non risolvere nessun problema. Io, infatti, mi sono fatto portare il Codice penale e mi sono chiesto: quando il contribuente ha giurato il falso che cosa succede?

**FORTUNATI.** Va all'inferno!

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Va all'inferno: ed allora questa è una legge fatta per chi crede all'inferno e a favore di quelli che non ci credono. (*Ilarità*). Perchè quelli che non ci credono saranno padroni di giurare il falso. Io ritenevo invece che si pensasse di voler mettere in galera tutti gli evasori, non di minacciare una pena alla quale, probabilmente — e vorrei che non fosse così — lei, onorevole Fortunati, non crede. Ella stesso è d'accordo quindi sul fatto che questo giuramento è privo di sanzioni, non ha altro, cioè, che una sanzione morale. Ma lei, onorevole Fortunati, deve anche credere che ci sono, fra noi, e primo qualcuno dei presentatori dell'emendamento, persone che non hanno bisogno del giuramento per dire la verità, essendo persone oneste.

Ma oggi la coscienza, non popolare, bensì tributaria italiana, è tutt'altra, giustificatamente vorrei dire, perchè il presupposto della dichiarazione è che non si possa dire la verità, dato che, dicendosi la verità, si raggiungono oneri tali che non sono sopportabili. In questo stato di cose è troppo facile trovarsi di fronte a quello stato d'animo a cui con espressione così calda ha accennato il senatore Raja. Stato

d'animo giustificato, dicevo, perchè, esistendo le aliquote che esistono, evidentemente il cittadino, se fino ad oggi non ha detto la verità, è quasi scusato, e in un domani si sentirà ugualmente a posto se giurerà il falso. È questo che noi non dobbiamo rendere possibile. Noi vogliamo che il cittadino italiano incominci a pensare, innanzitutto, che pagare le tasse è un dovere, dovere che oggi pochi sentono.

Il collega Fortunati sa che fin dal primo giorno noi abbiamo insistito su questo punto, ed io vedevo che quando affermavo questo concetto, in contrasto con altri colleghi, egli faceva cenni di assenso. Eppure egli ha constatato che non tutti hanno questa concezione, credono cioè che l'imposta (e lo dice il nome) sia una imposizione dello Stato e non qualcosa di doveroso. Ora, in questa situazione psicologica del popolo italiano, voler introdurre l'istituto del giuramento, nel modo proposto, senza sanzione, solo con una sanzione morale, significa voler sciupare assolutamente quello che può essere domani un utile strumento, e che lo deve anzi diventare con sanzioni che noi potremo domani istituire, come è stato fatto all'estero, sanzioni di questo mondo, di modo che il giuramento non sia soltanto prestato da chi crede all'inferno e sia eluso dagli altri. Oggi come oggi il giuramento servirebbe a dividere i cittadini in due categorie, quella degli onesti, che diranno la verità, e quella dei disonesti, che troveranno facilmente il modo per non dirla.

Per queste considerazioni la Commissione è contraria all'emendamento proposto dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il problema del giuramento che è stato sollevato è certamente uno dei più gravi della pubblica moralità ed anche della pratica amministrativa in materia di imposte.

Io confesso che, nello studiare il provvedimento di legge che oggi è all'esame del Senato, ho pensato a lungo se siamo arrivati al punto di proporre il giuramento come sostegno della dichiarazione; poichè a me pare che i due emendamenti che sono stati proposti siano inaccettabili già per questa prima considera-

zione, che non si tratta cioè di un giuramento di tutti i cittadini che presentano la dichiarazione, ma soltanto di alcuni particolari cittadini scelti dall'Amministrazione. Allora il giuramento si presenta con tutte quelle esigenze di carattere processuale sulle quali forse si è insistito anche eccessivamente da parte di alcuni oratori che hanno oggi parlato su tale questione, ma che indubbiamente esistono quando il giuramento non è un naturale sostegno della manifestazione di scienza che è richiesta a tutti i cittadini con la dichiarazione.

Io avrei capito che si portasse qui tutto il problema del giuramento, cioè che si fosse proposto un emendamento col quale si sostenesse che tutte le dichiarazioni dovessero essere appoggiate dal giuramento, perchè allora avremmo fatto veramente la discussione nei suoi precisi termini. È opportuno dal punto di vista amministrativo, specie nell'attuale nostra situazione tecnica ed amministrativa, il chiedere a tutti coloro che presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta di asseverare questa dichiarazione con giuramento?

Ed allora sarebbero cadute anche molte perplessità di carattere processuale, poichè bastava la formula sacramentale inserita in calce alla dichiarazione per realizzare formalmente, con tutte le garanzie, il dato del giuramento. Ora io debbo dire al Senato che dopo molte perplessità, dopo avere esaminato, come mi era possibile, i risultati delle esperienze di molti paesi in cui il giuramento è stato introdotto e ha dato degli ottimi risultati, ho finito per concludere che prima di innovare così sostanzialmente il nostro ordinamento in materia tributaria dovevamo fare ed approfondire l'esperimento della dichiarazione appoggiata sulla semplice voce della coscienza dei singoli cittadini.

Non è, onorevole Raja, che io consideri aberrante il giuramento in materia tributaria. Io ho sentito con un certo rammarico alcune delle sue espressioni perchè credo, e credo profondamente, che in uno Stato civile, in uno Stato in cui le virtù civiche sono portate al livello a cui debbono essere portate, perchè questo Stato possa aspirare a libertà, indipendenza, e sereno sviluppo delle proprie istituzioni, il cittadino non deve avere paura di asseverare col giuramento le dichiarazioni che egli fa nei con-

fronti dello Stato, perchè il cittadino sente che egli stesso è lo Stato, che lo Stato è, in sostanza, l'espressione della vita comune di tutti i cittadini.

RAJA. Ma quando io, onorevole Ministro, dichiaro cento e mi fate pagare centocinquanta, non posso dichiarare più cento in avvenire!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Raja, allora siamo quasi d'accordo.

Ora, io dico e riaffermo questo mio pensiero personale: dobbiamo fare le cose con molta energia, ma anche con molta prudenza. Noi siamo di fronte ad una situazione profondamente malata: chi ha avuto la pazienza di leggere la relazione, con la quale ho presentato questo provvedimento al Parlamento, avrà notato la mia continua preoccupazione per questa situazione patologica nei rapporti tra cittadini e Stato in materia tributaria. Qui si tratta, in sostanza, di sensibilità del medico, che vuole curare questa grave e pericolosa malattia, nella quale si dibatte la società italiana. Io credo che non avremo mai fatto abbastanza nel sottolineare la pericolosità della situazione nella quale ci troviamo, pericolosità dal punto di vista politico, perchè un Paese può essere libero, può essere indipendente, può considerarsi veramente civile là dove le libere istituzioni — e tra queste prima di tutte l'istituzione della imposta — hanno il pieno consenso dei cittadini, là dove anche il sacrificio della imposta è considerato necessario ed indispensabile per il sostentamento della vita comune e della vita pubblica. Là dove invece si perpetua una condizione di lotta continua, per cui si può anche dire in piena Assemblea pubblica, dai rappresentanti politici del Paese, che il fisco si avvicina al rapinatore di strada, veramente c'è una condizione di cose che ci deve far riflettere e ci deve riempire di grave preoccupazione per l'avvenire del nostro Paese.

Io ora voglio chiedere al Senato se ho mancato di coraggio nel proporre una legge in cui non si parla di giuramento o se invece sono stato nel giusto mezzo dell'opportuna prudenza affidandomi inizialmente all'appello verso le coscienze di tutti i cittadini. Io credo che noi faremo un istituto efficace del giuramento quando questo appello a tutte le coscienze sarà stato raccolto nella maggiore misura possibile quando, attraverso il giuramento, noi potremo

andare a schiumare veramente un limitato numero di renitenti e, nei confronti di questi, potremo usare la spada della giustizia che deve essere severa. Perchè, onorevole Fortunati, non vedo che valore pratico possa avere un giuramento che non è assistito da sanzioni di carattere penale. Quando noi proponiamo istituzioni di diritto, quando noi legiferiamo, non ci proponiamo evidentemente solo di realizzare degli scopi di carattere etico, ma abbiamo davanti a noi la preoccupazione di raggiungere degli scopi di carattere pratico.

Io credo che la maggioranza, forse la totalità del Senato, è d'accordo nel proporsi questo ideale: di potere un giorno vicino avere una condizione di cose in cui anche noi potremo chiedere al cittadino italiano di asseverare col giuramento le proprie dichiarazioni di fronte all'Amministrazione finanziaria. Ma, per arrivare a questo, dobbiamo operare insieme sulla educazione civica, sulla migliore preparazione degli organi tributari e sul miglioramento e sulla chiarificazione delle leggi, in modo che veramente non ci sia possibilità di dubbio nella classificazione dei cittadini che presentano falso giuramento, come cittadini da respingere dalla società e quindi da bollare col marchio della condanna penale. Queste sono le ragioni per cui mi sono trattenuto, nel proporre questa legge, dal formulare anche un complesso di norme che incamerasse nel nostro sistema della imposizione diretta il giuramento come mezzo di asseverazione della dichiarazione.

Ed allora vediamo i termini di questi due emendamenti: dichiarazione e giuramento facoltativo, giuramento affidato all'Amministrazione per chiarire situazioni particolarmente difficili e complesse, situazioni di dubbio che non possono essere sciolte con i normali mezzi di indagine.

Il senatore Ricci ha ricordato il precedente dell'imposta straordinaria sul patrimonio del 1921-22, ed ha attribuito lo scarso gettito attuale dell'imposta straordinaria sul patrimonio al fatto che nella nuova legge dell'imposta straordinaria sul patrimonio del 1947 non è stata riportata la stessa norma. Ora io posso dire all'onorevole Ricci che noi abbiamo appena incominciato adesso gli accertamenti, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimo-

nio. Il ritardo è dovuto in parte alle necessità della legge 1949 che voi avete approvato nell'autunno scorso, ed è dovuto alla preparazione dei coefficienti di valutazione dei beni immobili, ma è dovuto anche al fatto che gli uffici non potevano e non possono avere l'energia di perseguire completamente gli evasori finchè essi sanno che è all'esame vostro un disegno di legge come l'attuale, che contiene delle norme di favore per sollecitare le rettifiche e le dichiarazioni e i completamenti delle dichiarazioni. Di fronte alle penalità estremamente elevate contenute nella legge per l'imposta straordinaria sul patrimonio, difficilmente il contribuente avrebbe capito questi due pesi e queste due misure, dell'accertamento fatto prima che una legge proposta dal Governo fosse esaminata dal Parlamento e quindi sottoposto alla relativa penalità e gli accertamenti che vengono dopo e che hanno potuto godere del particolare favore previsto dalla legge per correggere i ritardi e le incompletezze della dichiarazione. Ma io posso assicurare il senatore Ricci che già dagli scandagli che noi abbiamo fatto, dai primi accertamenti definitivi che si sono potuti fare, la ragionata impressione dell'Amministrazione è che il gettito dell'attuale imposta straordinaria sul patrimonio non sarà inferiore a quello dell'imposta 1921-22. Noi arriveremo a cifre vicine a quelle, forse superiori anche a quelle, se avremo il tempo, come lo avremo, di lavorare secondo le leggi che il Parlamento ci ha dato.

Quindi io non farei tanto affidamento e non vorrei considerare la minaccia del giuramento come una minaccia operativa immediatamente mentre lascia aperta, nel contribuente, l'impressione della discrezionalità e quindi della possibilità di errore o di eccesso da parte dei funzionari che richiedono il giuramento. Per me questa considerazione sarebbe già decisiva nel senso di non accettare l'emendamento proposto. Io riaffermo al Senato che nell'ordine, nell'indirizzo di cose in cui si muove questo progetto noi intendiamo arrivare al giuramento per sostenere le dichiarazioni del contribuente, ma ci arriveremo per tutti i contribuenti nel momento in cui il Parlamento riterrà che esso possa essere richiesto. Il giuramento invece chiesto solo ad una parte dei contribuenti è uno strumento estremamente pericoloso per la stessa Amministrazione, la

quale in alcune situazioni potrebbe trovarsi veramente imbarazzata nell'utilizzare lo strumento, per timore delle conseguenze che possono derivare a chi è chiamato a presentare il giuramento. E, come spesso volte è accaduto e come risulta alla nostra esperienza amministrativa, facoltà eccessive date all'Amministrazione si sono risolte in una debolezza della azione stessa dell'Amministrazione.

Per questo mi permetto di raccomandare al Senato di non accettare l'emendamento così come è stato proposto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Domando al senatore Fortunati se intende mantenere l'emendamento da lui presentato.

FORTUNATI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti al quale ha aderito anche il senatore Ricci Federico. Di esso è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 5 nel suo complesso nel testo della Commissione, modificato in seguito alle votazioni avvenute, nella seguente formulazione:

#### Art. 5.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, in un termine non inferiore a quindici giorni.

Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 50.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

#### Art. 5-bis.

La revisione delle dichiarazioni è effettuata dai Consigli tributari istituiti in ogni Comu-

ne ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

Il numero dei membri dei Consigli tributari è fissato in ragione dell'ammontare della popolazione residente al 31 dicembre 1950 nella proporzione di uno ogni 2000 abitanti, ma in ogni caso non può essere inferiore a 10.

In attesa delle norme per le elezioni dei Consigli tributari, i loro componenti sono nominati dai Consigli comunali, fermi restando i principi fissati nel decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

#### Art. 5-ter.

In base alle dichiarazioni, alle rettificazioni apportate dal contribuente, dall'Ufficio e dai Consigli tributari di cui all'articolo precedente, l'Intendente di finanza deve predisporre entro il 30 giugno l'elenco delle variazioni da introdursi nei ruoli per l'anno di competenza.

Tali elenchi sono depositati presso l'Ufficio distrettuale imposte dirette, presso l'albo pretorio dei singoli Comuni, e presso le Camere di Commercio, per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 1° luglio.

Nello stesso periodo le variazioni comprese negli elenchi debbono essere notificate agli interessati a norma di legge.

#### Art. 5-quater.

Contro le risultanze degli elenchi di variazione gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni dalla data della notificazione di accertamento ai Comitati tributari istituiti a norma del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito dell'elenco delle variazioni per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto, ma contro accertamenti insufficienti o indebiti esoneri nei riguardi di altri contribuenti.

Il ricorso è notificato all'interessato a cura del Comitato tributario.

In attesa delle norme per le elezioni dei Comitati tributari i loro membri sono nominati dal Ministro per le finanze su proposta dei Consigli provinciali.

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare questi articoli aggiuntivi.

FORTUNATI. Vorrei, prima di iniziare lo svolgimento dell'emendamento contenuto nell'articolo 5-bis, fare una dichiarazione di carattere generale: pregherei i colleghi che discutono, l'onorevole relatore, ed anche l'onorevole Ministro, quando rispondono, di rileggere attentamente gli emendamenti. Credo che non sia buona norma parlamentare ed extra parlamentare far dire agli interlocutori quello che non hanno detto. Premesso questo...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Si spieghi.

FORTUNATI. Non c'è niente da spiegare, perchè abbiamo inteso in Aula due lezioni di carattere giuridico-penale e giuridico-tributario che si possono fare anche in aule universitarie, ma che qui lasciano il tempo che trovano, perchè sull'argomento non interferiscono nè il Codice penale nè i vari tipi di giuramento. Basta avere un minimo di esperienza in materia tributaria, per capire che cosa significa invitare il contribuente a confermare sulla sua parola d'onore quello che ha denunziato. Chi non capisce questo, amministra la cosa pubblica senza essere mai entrato nel vivo di una esperienza concreta e senza essere vissuto a contatto con i contribuenti.

Premesso questo, vorrei fare un'altra dichiarazione di carattere generale: essere, cioè, buona norma, in un Paese civile, far funzionare le leggi che esistono, o abrogarle. Questo perchè nel nostro amato Paese esiste un decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1945, n. 37, intitolato « Istituzione dei consigli e dei comitati tributari ». Questo decreto legislativo luogotenenziale è rimasto sulla carta. Mi sono domandato, quando ho letto il disegno di legge in discussione nel testo ministeriale, come mai l'onorevole Ministro proponente, mentre si richiamava al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945 relativo all'istituto della dichiarazione annua, non avesse anche richiamato il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945. L'onorevole Ministro sa benissimo che entrambi questi decreti legislativi luogotenenziali rispondevano, nella loro impostazione, nella loro struttura ed articolazione, ad

un unico obiettivo nel quadro del sistema tributario: intendevano innovare, non dal punto di vista giuridico-formale, ma dal punto di vista politico-tributario ed economico-tributario sostanziale, il metodo degli accertamenti in uso in Italia. Credo di essermi dato da solo una risposta, ma credo soprattutto che la risposta sia data dal modo come avviene la discussione in Senato. Di fronte a taluni provvedimenti legislativi ci è stato detto in passato che la discussione approfondita era già avvenuta nell'altro ramo del Parlamento; credo che, una volta ancora, neanche questa scusa valga. Siamo ora di fronte al Senato, che per primo affronta la discussione di problemi veramente fondamentali. Io ho sempre saputo che uno Stato veramente moderno è tale soprattutto per la organizzazione dei suoi servizi tributari e per la partecipazione di un vasto pubblico alla vita del Paese attraverso la conoscenza concreta del costo dei servizi pubblici, ma soprattutto attraverso la conoscenza concreta del modo come il costo dei servizi pubblici viene ripartito tra i cittadini appartenenti alla collettività. Invece io credo che si possa sostenere che oggi in Italia un discreto numero di cittadini non sa come paga, quanto paga e a chi paga.

Del resto, in Italia il sistema di accertamento, il sistema della pubblicazione dei ruoli, il sistema insomma di far pagare ai cittadini le imposte dirette è organizzato in modo tale da legittimare ogni possibilità di evasione legale e da impedire in via assoluta la possibilità, da parte dell'opinione pubblica, di eseguire un qualunque controllo. Io non so se qualcuno di voi si sia mai preso la briga di prendere in mano uno dei cosiddetti ruoli che vengono affissi negli albi comunali. Credo che chi di voi ha fatto questo e chi di voi ha creduto, attraverso la lettura di questi ruoli, di trovare uno strumento di controllo della giustizia tributaria, sia rimasto profondamente deluso. Allora, se noi vogliamo innovare in materia tributaria, dobbiamo accontentarci dei primi cinque articoli del disegno di legge? Essi riguardano norme sulla dichiarazione annuale dei redditi. Vi era già un principio sanzionato in proposito: ci si poteva domandare e ci si può domandare: perchè non avete fatto funzionare il principio? Di nuovo eventualmente vi è una sanzione di

natura economica, un meccanismo automatico di aumento del 10 per cento dei redditi iscritti già a ruolo, la facoltà di invio da parte dell'Amministrazione di questionari.

A prescindere dal fatto delle sanzioni economiche, credo che allo stato dei fatti nulla vietava e nulla vieta all'Amministrazione di inviare i questionari. Del resto credo che certi contribuenti pagheranno facilmente 50 mila lire di ammenda e non risponderanno ai questionari! Non è certo attraverso questa strada che voi potete pensare di mettere l'Amministrazione dello Stato italiano in grado di controllare se quella mutua fiducia, che voi volete instaurare fra cittadini e Amministrazione finanziaria, possa essere defraudata da un ristretto nucleo di grossi evasori. Voi del resto sapete che esistono questi grossi evasori: li conoscete anche fisicamente, personalmente; sapete che nei confronti di queste persone non vi sono giustificazioni di sorta. Perchè credo che sia ora di finirla con il ritornello delle elevate aliquote che risuona troppo di frequente nelle Aule parlamentari, e con cui si giustifica la massa degli evasori italiani disonesti, volutamente disonesti, che hanno voluto la « tecnica » delle aliquote elevate. La catena aliquote-evasione si traduce in un circolo vizioso che i disonesti hanno volutamente instaurato. Adesso, naturalmente, si giustificano i disonesti: è strano che ciò avvenga in sede pubblica, parlamentare!

Noi dunque ci domandiamo perchè il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, non sia applicato. Nella discussione generale l'onorevole Ministro proponente ci ha detto che gli esperimenti che si conoscono lasciano perplessi, non offrono elementi decisivi, nè positivi, nè negativi, di giudizio. Io direi che lei, onorevole Ministro, non ha alcun elemento di riferimento, perchè il decreto legislativo luogotenenziale si riferisce a consigli e a comitati tributari, che non esistono in alcun Comune in Italia, per i tributi erariali. Ella ha solo a sua disposizione esperienze di amministrazioni comunali che hanno creduto di compiere quel dovere che gli organi dello Stato non hanno sentito. Ed è chiaro che in tale situazione le amministrazioni comunali si sono trovate in ben dure condizioni. Ella, del resto, sa che l'onorevole Ministro dell'interno ha di-



ramato una lunghissima « competente » circolare per dissertare sulla possibilità o meno (e sui limiti di competenza) di funzionamento degli organi che le amministrazioni comunali hanno ritenuto di dover attuare. Di questo parleremo a suo tempo, con calma, serenamente. Io ho raccolto un'ampia documentazione di cose che avvengono al Ministero dell'interno; la riferirò in sede di discussione sulla finanza locale, perchè ognuno, di fronte agli evasori, deve assumere le proprie personali responsabilità, sia il Ministro dell'interno sia il funzionario di periferia o dell'Amministrazione centrale.

Dunque: non ci troviamo di fronte ad una obbiezione argomentata in base a esperimenti. Pertanto, dobbiamo anzitutto affrontare la questione fondamentale di principio. È lecito in uno Stato moderno che una norma legislativa emanata nel 1945 sia nel 1950 ancora lettera morta? Ma insomma, volete o non volete affrontare il problema? I consigli e i comitati tributari debbono o non debbono funzionare? Se non volete che funzionino, dovete avere il coraggio di dire: il decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 77, è abrogato.

Presentate una richiesta specifica, un disegno di legge, introducete una norma in questo disegno di legge: discuteremo. Ma sino a che il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, è nato, è vivo e non è vitale, mi sembra che sia legittimo da parte nostra anzitutto richiederne la vitalità, dopo la nascita. Ed allora noi chiediamo, con l'articolo 5-bis, nulla di più e nulla di meno che siano rotti gli indugi e che i Consigli tributari siano fatti funzionare. Evidentemente nell'articolo 5-bis vi è una norma di carattere transitorio, in quanto, per il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, i membri dei Consigli tributari sono di nomina elettiva, nomina che avviene in sede di elezioni amministrative. Ma poichè non vogliamo che l'onorevole Zoli si affretti a dire che bisogna attendere le elezioni...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ho da dire qualche cosa che vi spiegherò e che vi farà più impressione.

FORTUNATI. (Benissimo: noi non siamo « impressionabili »!) ..., allora noi chiediamo semplicemente che in attesa di norme per le

elezioni (che ci auguriamo siano prontamente realizzate) siano i Consigli comunali con urgenza a designare i componenti dei Consigli tributari, fermi i principi fissati nel decreto legislativo luogotenenziale, che stabilisce il rapporto di maggioranza e minoranza, all'articolo 2, se la memoria non m'inganna. In ogni caso la minoranza ha il diritto di avere due rappresentanti per ogni 5 componenti di maggioranza.

Ma non è soltanto per una questione di carattere giuridico che noi chiediamo l'istituzione e il funzionamento dei Consigli tributari: gli è che noi non crediamo alla vitalità dell'Amministrazione finanziaria, presa in sè e per sè.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Questo lo dica al Ministro delle finanze e non a me.

FORTUNATI. Io parlo al Senato. Non credo che di punto in bianco, per la semplice modifica di una norma giuridica, l'apparato dello Stato, da solo, sia in grado di fare quello che non ha fatto prima. Si tratta di un problema di fondo, che voi stessi avete in definitiva proposto.

Voi sapete che per l'imposta complementare progressiva sul reddito sono prospettate elevatissime riduzioni di aliquote; e che tutto il congegno del carico tributario è legato teoricamente alla possibilità di spostare gli accertamenti adeguando il reddito legale a quello reale. Ma è ovvio che non si può operare lo spostamento solo per il gruppo di contribuenti a basso e medio reddito reale: occorre spostare, in misura notevolissima, l'accertamento per il gruppo di contribuenti a reddito reale più elevato, nei cui confronti l'Amministrazione finanziaria, da sola, si trova veramente disarmata. Vi sono i consulenti tributari, vi sono le condizioni oggettive di un dato tipo di mercato, poi vi sono tante altre cose, e anche, obbiettivamente, le circolari del Ministro dell'interno!

È indispensabile che veramente — ecco l'autentico intervento moralizzatore! — l'opinione pubblica incominci a fuggare e a frugare i misteri tributari. È necessario veramente che l'imposta esca dal chiuso degli uffici e diventi oggetto di conoscenza generale, diffusa, sistematica. È necessario, cioè, che i cittadini, in quanto tali e naturalmente in quanto investiti di particolari funzioni e di particolari respon-

sabilità, con le cautele e con i criteri prudenziali che del resto sono specificati nel decreto legislativo luogotenenziale dell'8 marzo 1945, a fianco dell'Amministrazione si occupino della posizione dei contribuenti e della revisione degli accertamenti. Questo è il punto fondamentale. Bisogna che il contribuente si trovi di fronte non solo al singolo funzionario, ma di fronte anche ad altri cittadini, i quali, investiti di pubbliche funzioni e di pubbliche responsabilità, assumano a loro volta, di fronte alla popolazione, l'impegno di realizzare la graduazione delle capacità contributive.

Io non so a quali esperimenti negativi intendesse alludere l'onorevole Ministro, quando mi ha risposto in sede di discussione generale a proposito del concorso di organi siffatti in campo tributario. Io, di esperimenti negativi, in sede tributaria comunale, non ne conosco alcuno: so invece che in tutte le amministrazioni comunali, sia pure con varianti determinate dalle condizioni ambientali e anche con varianti determinate dalla necessità, a mio avviso insussistente, di rispettare la nota circolare del Ministro dell'interno, ci si va nettamente orientando per l'applicazione sostanziale, in sede municipale, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945. Non solo; ma io posso dire, in base a documenti, che tutte le amministrazioni comunali, che sono ricorse ai Consigli tributari, hanno avuto risultati positivi. Posso altresì documentare al Senato che l'Amministrazione statale è arrivata in ritardo nella revisione degli accertamenti, in quanto sono stati i Comuni, le amministrazioni comunali, attraverso i Consigli tributari, che hanno per primi mosso le acque. La revisione degli accertamenti per l'imposta di ricchezza mobile, la revisione degli accertamenti per l'imposta complementare progressiva sul reddito, ha seguito, mai preceduto quella eseguita per l'imposta di famiglia dai Consigli tributari comunali. Debbo dichiarare anche al Senato che, laddove i Consigli tributari comunali hanno funzionato, le sanzioni di carattere morale — alle quali non so come voi non crediate più, voi che vi asserite sempre idealisti e spiritualisti! — hanno tributariamente avuto esito positivo. Quando al contribuente, da parte dei componenti i Consigli tributari, è stato chiesto se era disposto o meno ad impegnare la sua

parola d'onore sul contenuto delle sue dichiarazioni, il contribuente o ha preferito non rispondere, rivelando, implicitamente, la sua posizione di sostanziale evasore, o ha accettato di rettificare di colpo, o almeno in parte, la evasione tentata in un primo tempo, in sede di denuncia. E questo perchè, onorevoli colleghi? Perchè il Consiglio tributario è composto di uomini di carne ed ossa, di uomini che vivono la vita economica di ogni giorno: industriali, commercianti, liberi professionisti, operai, braccianti, contadini, agricoltori, tecnici, di fronte ai quali nessun contribuente può raccontare la favola delle elevate aliquote che stroncano le grandi aziende. Sono cittadini, cioè, che sanno fare i conti di ogni singola azienda, di ogni singolo contribuente, perchè in ogni quartiere, in ogni Comune i cittadini si conoscono e sanno fissare anzitutto la graduazione economica dei nuclei familiari che vivono nella loro giurisdizione territoriale.

D'altra parte, io vi dico anche che, secondo la struttura del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, la responsabilità dell'accertamento è sempre, in ultima istanza, dell'ufficio. Io non riesco, pertanto, a capire perchè mai voi non volete che cittadini si occupino di questi problemi, che cittadini possano valutare i redditi dei contribuenti, che cittadini possano in modo organico affiancare gli uffici dell'Amministrazione. Perchè siete preoccupati? E perchè siete contrari ai Consigli tributari, proprio nel momento in cui si afferma di voler instaurare un rapporto di fiducia tra popolazione ed Amministrazione? Perchè non fate vostre le norme del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945? Avete paura. E di che? Avete paura della verità, paura che gli uomini comincino a capire il meccanismo tributario? Io credo di sì; io credo che non solo il Ministro, ma anche molti suoi funzionari hanno paura e che anche molti suoi collaboratori hanno paura. Credo altresì che troppi colleghi qui dentro hanno paura! Sì; perchè in sede di Commissione, l'onorevole Tafuri stesso si è scandalizzato quando ho parlato dell'azione popolare.

TAFURI. Io no!

FORTUNATI. Ricordo benissimo, io ho una buona memoria. Ho citato anche la sua posi-

zione nella relazione di minoranza sulle disposizioni in tema di finanza locale. In questo momento non faccio altro che ripetere ciò che è stato già scritto da me stesso. È strano che l'onorevole Tafuri, relatore di maggioranza, non abbia ancora letto la relazione di minoranza!

TAFURI. Ma per la finanza locale l'azione dei terzi c'è già da tempo!

FORTUNATI. Perfettamente: e io ho proposto proprio, in sede referente, la norma trascritta, ora, in sede di emendamento. Ho proposto, cioè, il ricorso del terzo anche per la finanza statale. Lei obiettò che non si poteva parlare di ricorso del terzo per la finanza statale, dato che giudicava necessario eliminare il ricorso in parola anche in sede di finanza locale! (*Interruzione del senatore Tafuri*). Prendiamo atto: il suo allora era un *lapsus ... linguae*.

Non avete presa alcuna iniziativa in materia: avete invece fatto qualche cosa di ostile attraverso il Ministro dell'interno, per opporre continui ostacoli ai Comuni che hanno fatto funzionare i Consigli tributari. E ora qui, in Aula, non dite nulla: silenzio. È legittimo, quindi, ritenere che avete paura che i cittadini conoscano la distribuzione del carico tributario, mentre noi crediamo che la conoscenza è il solo mezzo che possa eliminare le sprequazioni. È giusto, onorevole Ministro, quello che ella ha detto poco fa: è giusto che sia preoccupato quando, in Senato, un senatore strepita ed urla e configura l'Amministrazione come un bandito da strada! Sempre si grida in difesa del « piccolo »; ma dietro le spalle vi sono sempre i « grossi ». È un fatto che tutti voi difendete sempre, a parole, i « piccoli ». Ma perchè strepitate, urlate, per le nostre proposte? Voi ci chiedete che cosa vogliamo imporre agli italiani. Vi rispondiamo che vogliamo imporre a una minoranza di grossi evasori i Consigli tributari, e che, naturalmente, ci batteremo sempre con tenacia, perchè il decreto legislativo luogotenenziale del 1945 sia attuato in pieno. È necessario che i Consigli tributari siano eletti direttamente dalla massa dei cittadini. È, questa, una democrazia diretta che non vi piace molto! A noi, invece, fa molto piacere. (*Interruzione del senatore Zoli, relatore di maggioranza*): e non solo dal punto di

vista politico, onorevole Zoli, ma anche tecnico, tributario.

Ho detto dal punto di vista tributario: infatti si è parlato e si parlerà a più riprese di corruzione. Si è detto e si dirà che soprattutto con la corruzione si attuano le evasioni. Ebbene i Consigli tributari, per lo meno, aumenteranno i costi della corruzione: non più una « busta », ma dieci « buste » bisognerà confezionare! Occorre corrompere non una persona: bisogna corrompere dieci persone: la cosa comincia a diventare un po' difficile, anche per un puro calcolo di convenienza economica. Si è parlato di mancanza di competenza. È possibile che tutti e dieci i componenti del Consiglio tributario siano ignoranti, incompetenti, faziosi, settari? Invece, evidentemente, il funzionario singolo sarebbe un tecnico perfetto, una specie di incorruttibile arcangelo! E così avremmo l'assurdo di un organo collegiale posto, *a priori*, in istato di inferiorità di fronte ad un organo individuale. Del resto, dal momento che avete affermato che vi sono esperimenti positivi e negativi, credo che abbiate il dovere di illustrare gli esperimenti negativi. Io, gli esperimenti positivi, li ho già documentati: e in sede di finanza locale vi illustrerò la documentazione. Sappiate sin d'ora (perchè l'onorevole Paratore non è presente?), sappiate che attraverso l'opera dei Consigli tributari è stato possibile compiere anche serie ricerche scientifiche. A Bologna, per esempio, è stato possibile compiere ricerche che l'onorevole Vanoni (per sua diretta conferma) non è riuscito a compiere attraverso tutto il suo apparato burocratico. Non vi dice niente questo? Non vi dice nulla il fatto che da quattro anni a Bologna 120 cittadini operano necessariamente? Non solo a Bologna, ma anche a Roma le nuove strade si stanno percorrendo. In Campidoglio il Consiglio comunale romano, all'unanimità, badate bene, ha votato l'istituzione dei Consigli tributari. E come a Roma, a Gorizia, il Consiglio comunale, sulla base delle esperienze assunte direttamente a Bologna (è venuto sul posto l'Assessore con funzionari ed esperti), ha già votato i Consigli tributari. A Genova i Consigli tributari son da tempo una realtà. In tutte le grandi città italiane ci si sta muovendo su questa strada. In centinaia di piccoli

Comuni l'esperimento positivo è in atto. È vero o non è vero tutto questo? Potete negare? Potete negare questa grande realtà storica, questa esperienza che investe i più grandi Comuni italiani e centinaia di piccoli Comuni? E badate che tutte le correnti politiche sono presenti nella esperienza: a Gorizia non sono socialisti e comunisti, come a Roma non sono socialisti e comunisti che guidano i Comuni. A Verona non v'è un Sindaco comunista e non v'è un assessore comunista alle finanze: vi è un assessore democristiano. E tutto questo perchè? Perchè questa storica esperienza in sede comunale si è andata diffondendo, mentre in sede statale il decreto legislativo 8 marzo 1945 è rimasto lettera morta?

Perchè, onorevoli colleghi, in sede locale il controllo dell'opinione pubblica è più pressante, è più esigente, più immediato. I rappresentanti dell'amministrazione comunale debbono rispondere giorno per giorno di fronte all'opinione pubblica del loro operato: il carico tributario locale non può sfuggire al controllo e la amministrazione comunale, qualunque sia il suo orientamento politico, pur che abbia il senso del Comune democratico e moderno, non può rifiutare il funzionamento di organi che sono destinati ad educare il senso civico di responsabilità e a considerare l'autogoverno nel settore più delicato, nel settore nevralgico della vita e dello sviluppo di una società democratica: nella distribuzione del carico tributario.

Queste sono le ragioni fondamentali per le quali, mentre in sede comunale gli esperimenti si sono fatti, si fanno e si faranno, malgrado tutte le circolari del Ministro dell'interno, in sede statale vi è apatia, indifferenza, ostilità, preconetto, pregiudizio, visione oscurantista della funzione dei cittadini moderni in uno Stato moderno. Ricordo che in sede di Commissione nominata dal ministro Pella (allorchè urgeva nel 1947-48 la emanazione di provvedimenti di finanza locale, il ministro Pella ebbe a designare un gruppo di rappresentanti comunali e un gruppo di alti funzionari dell'Amministrazione dello Stato per studiare alcuni particolari problemi in tale materia) quando io posi l'accento sui Consigli tributari, più di un funzionario ebbe a dichiarare: istituite i Consigli per i Comuni, ma non vi salti in mente poi di chie-

derne l'estensione ai tributi dello Stato, perchè a questo proposito troverete un muro! In sede comunale noi abbiamo già sfondato questi muri: dobbiamo sfondarli anche in sede di finanza statale. Perchè avvengono a ripetizione i « fenomeni » Brusadelli? Soltanto perchè vi è incompetenza da parte di qualche funzionario? Soltanto perchè vi è qualche aspetto più o meno marginale di corruzione? Ma i fenomeni Brusadelli sono o non sono diffusi in tutti i Comuni italiani?

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Anche a Bologna?

FORTUNATI. Anche a Bologna. Il Ministro delle finanze ha mie dichiarazioni a proposito di contribuenti bolognesi e dei loro accertamenti in sede di imposta complementare progressiva sul reddito! Perchè avvengono i « fenomeni »? Perchè il cittadino italiano è messo nella materiale impossibilità di controllare come vengono fatte le cose. Allora è chiaro che sorge diffidenza e scetticismo nei confronti dell'Amministrazione. Sorge, onorevoli colleghi, la convinzione che soltanto chi ha soldi riesce ad aggiustare le proprie cose nell'amministrazione finanziaria dello Stato. Dobbiamo avere il coraggio di dire questo; ma non nello spirito che eccitava le grida di altri colleghi intese quasi a giustificare i grossi evasori, bensì per bollare di infamia gli evasori stessi.

È diffusa e profonda la convinzione dei « soldi che aggiustano tutto »: è questa convinzione che mina alla base il funzionamento dell'amministrazione tributaria. Bisogna inserire organi nuovi, uomini nuovi, cervelli nuovi, forze nuove, intelligenze nuove. Per rompere la burocrazia? No, per affiancare la burocrazia. In uno Stato moderno anche i cittadini come tali debbono assumere la loro responsabilità, perchè la norma giuridica tributaria (ho ricordato altra volta questo in Senato) è tale non nel momento in cui è formulata, ma è veramente efficiente nel momento in cui si applica, è veramente efficiente nel momento in cui avviene l'accertamento, la valutazione. Nulla è più irritante e demoralizzante per il popolo italiano che vedere una sperequazione che non ha alcuna giustificazione nè tecnica, nè economica, nè politica, nè sociale, e per cui i contribuenti

non sono graduati in funzione della loro consistenza di patrimonio e di reddito, ma soltanto in funzione della loro abilità nella frode, nella corruzione, nel dilazionare il pagamento dei tributi, nella speranza, mai ingiustificata, che arrivi sempre un provvedimento che sana il passato. Tutti coloro che hanno speculato sulla guerra, sull'inflazione, sulla contrazione del credito, tutte le più grosse fortune italiane sono sfuggite al pagamento di tutti i tributi eccezionali ed ordinari. E tutti costoro continueranno ad evadere se non sarà mobilitata l'opinione pubblica e se il controllo popolare, Comune per Comune, quartiere per quartiere, non individuerà queste « fortune » e non segnerà un marchio di infamia nei confronti degli autentici traditori della Patria: ma soprattutto se non stimolerà ogni cittadino, di fronte ai tributi, ad assumere la propria responsabilità, liquidando la scusa del non voler fare la spia, scusa che, obiettivamente, giustifica tutte le vere e proprie forme di tradimento fiscale nei momenti economicamente e socialmente più gravi e drammatici della vita del nostro Paese.

Onorevoli colleghi, meditate prima di assumere una posizione: voi avrete una gravissima responsabilità storica, quando a distanza di tempo si giudicherà il risultato di una politica tributaria derivante dall'applicazione delle norme previste in questa legge. Io ho dichiarato in sede di discussione generale che su alcuni principi fondamentali non ho nulla da obiettare, ma che ho da sollevare obiezioni di fondo sugli strumenti di applicazione e sulle misure di applicazione. Io sono convinto — e qui non sono un uomo che cammina tra le nuvole — che senza strumenti di applicazione le norme rimangono sulla carta. Se voi non inserite nella vita organizzata del nostro Paese gli strumenti previsti nel 1945, farete fiasco. Ma non è che noi ci preoccupiamo del vostro fiasco: ci preoccupiamo dell'ingiustizia sostanziale che deriverà da esso. Potremmo dire: tanto peggio, tanto meglio. No: non siamo da tempo i vecchi massimalisti; noi ci preoccupiamo della sostanziale ingiustizia che verrà favorita attraverso lo slittamento in basso delle aliquote e il mancato adeguamento alla realtà nell'accertamento delle punte più elevate dei redditi. Tutti i piccoli e medi contribuenti avranno accerta-

menti al limite della realtà: le grosse « fortune » continueranno ad evadere facilmente e legalmente attraverso il congegno e degli accertamenti e delle aliquote! Altro e nuovo circolo vizioso che si instaura!

Abbate il coraggio che hanno avuto i Comuni, camminate con passo moderno; altrimenti non dichiaratevi assertori o costruttori di un ponte o di un edificio lanciato verso l'avvenire, quando rifiutate gli strumenti nuovi e vi affidate puramente e semplicemente ad una tradizione storicamente fallita. Questo disegno di legge in fondo consacra il fallimento di un sistema; ciò risulta dalle vostre esplicite dichiarazioni. Il disegno vorrebbe essere il tentativo di avviare un qualcosa di nuovo con strumenti vecchi. Folle illusione! (*Vivi applausi e congratulazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il senatore Fortunati ha cominciato questo suo lungo intervento a proposito di emendamenti che non aveva proposto e di argomenti di fondo che non aveva toccato in sede di discussione generale, fornendoci qualche lezione sul come si debba discutere in Senato, eccetera. Queste cose io le tralascio. Voglio soltanto rilevare che egli si è posto il seguente interrogativo: è lecito in uno Stato moderno che una legge emanata nel 1945 sia nel 1950 lettera morta? Io vorrei pregare l'onorevole Fortunati di dare uno sguardo all'elenco dei Ministri che si sono succeduti dall'8 marzo 1945, e quindi siccome questa legge è stata proposta... (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Onorevole Fortunati, io non l'ho affatto interrotto, quando ella parlava; la prego quindi di consentirmi di parlare.

Quando avrà dunque scorso questo elenco, avrà forse il dubbio che il primo Ministro delle finanze che non ha creduto alla pratica attuazione di questa legge...

FORTUNATI. È falso, onorevole Zoli, è falso!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. « È falso » se lo tenga per sé, onorevole Fortunati! (*Interruzione del senatore Fortunati*).

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, la richiamo!

GRIECO. Il collega Fortunati voleva dire: « è inesatto ». Egli non conosce il linguaggio parlamentare.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Lei, onorevole Fortunati, non conosce il significato della parola « falso »?

Nel decreto-legge si dice che, fino a quando non siano previste le elezioni amministrative, è facoltà dei Consigli comunali di procedere alla nomina dei componenti i Consigli tributari, sentite le organizzazioni interessate, le associazioni sindacali, ecc.

Per un anno e dieci mesi è stato al Ministero delle finanze un Ministro che non ha creduto dare applicazione a questo decreto.

Io debbo legittimamente ritenere che questo Ministro delle finanze nella sua coscienza abbia pensato come non opportuna la creazione di questi Consigli tributari (*Interruzione del senatore Ruggeri*). Onorevole Ruggeri, siccome si è parlato di cose lecite e illecite in uno Stato moderno, io dico che queste cose lecite dei Ministri sono cominciate nel marzo del 1945, e mi duole che non sia presente il senatore Scoccimarro che è stato Ministro fino al 1947 e che ha creduto di non fare entrare in funzione questa legge.

Questa osservazione evidentemente non ha eccessiva gravità e con essa non intendo, non faccio alcun addebito all'onorevole Scoccimarro per quel che egli ha fatto, penso anzi che egli sia stato da approvare, e solo traggo da ciò argomento per ritenere che sia stato opportuno quel che egli ha fatto e che siano ingiuste le critiche del senatore Fortunati.

Ma veniamo al merito perchè non voglio trincerarmi dietro l'autorità delle persone.

Anzitutto liberiamo il campo dalla questione dei Comitati tributari.

FORTUNATI. Discutiamo un emendamento alla volta.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Va bene: occupiamoci dei Consigli tributari. Qual'è la premessa dal senatore Fortunati? È questa: non crede nella vitalità dell'Amministrazione tributaria. Da questa premessa parte il senatore Fortunati e da questo atto di sfiducia nell'Amministrazione finanziaria egli trae motivo per inserire in questa legge l'organo nuovo dei Consigli tributari. Nuovo del tutto perchè i Con-

sigli che sono nati per iniziativa del Comune evidentemente sono organi tributari locali. Quindi da questa premessa della mancanza di fiducia nella vitalità dell'Amministrazione finanziaria, egli prende le mosse per dire che ci si deve servire dei Consigli tributari. Ora io credo che in questa occasione, in cui stiamo facendo un atto di fede e nel contribuente e nell'Amministrazione, noi non possiamo partire dalla premessa di una sfiducia nell'Amministrazione finanziaria.

Vorrei aggiungere inoltre, onorevole Fortunati, che la riuscita del tentativo che è collegato a questa legge ha per premessa anche la certezza di una obiettività assoluta nell'accertamento. Ora io non contesto che vi sia questa possibilità di obiettività nei Consigli tributari, ma il cittadino italiano, oggi, nel clima del 1950, che non è quello del marzo del 1945, quando per la nomina dei Consigli tributari si chiedeva l'intervento anche del Comitato di liberazione nazionale, non può avere uno stato d'animo identico a quello del marzo 1945, non può sentirsi tranquillo quando l'organo tributario comunale (che non dovrebbe più neanche svolgere le funzioni che svolgeva in base alla legge 8 marzo 1945, in quanto allora aveva delle semplici funzioni di coadiuvazione, ed oggi interverrebbe a controllare gli accertamenti, in quanto allora segnalava ai Comitati tributari i casi patologici ed oggi esercita una funzione fisiologica vera e propria quale risulta in base al suo emendamento), dovesse provvedere agli accertamenti tributari.

Il suo emendamento, onorevole Fortunati, dice esattamente: « La revisione delle dichiarazioni è effettuata dai Consigli tributari istituiti in ogni Comune... »; appare chiaro pertanto che il Consiglio tributario diventa un organo normale per la revisione di dichiarazioni, sostituendosi completamente all'Amministrazione finanziaria. Noi forse non sappiamo leggere, oppure dobbiamo ritenere che, se sbagliamo, dipende dal fatto che ella non sa scrivere; ma quando si legge il suo emendamento evidentemente risulta chiaro che noi sottraiamo all'Amministrazione finanziaria questa funzione.

FORTUNATI. Consideri l'articolo 8!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Quando leggo l'articolo da inserirsi nella legge debbo leggere

questo e non l'articolo 8 della legge precedente con cui si erano stabilite funzioni diverse. L'organo tributario comunale resta sì — per lei — quello istituito con la legge 18 marzo 1945, ma la funzione è quella nuova di rivedere, cioè, le dichiarazioni, sottraendo in tal modo all'Amministrazione finanziaria la sua funzione precipua, all'Amministrazione la quale ha una presunzione di obiettività nei confronti del cittadino e davanti alla quale il cittadino deve andare con fiducia.

Ecco perchè riteniamo che il suo emendamento non renderebbe più facile il successo di questa legge, anzi più difficile, ed è per questo che sono certo di interpretare il pensiero della Commissione — non dico di esprimerlo, perchè gli emendamenti sono giunti ora — chiedendo all'Assemblea che gli emendamenti da lei proposti agli articoli 5-bis e 5-ter vengano respinti.

PRESIDENTE. Il principio generale riguarda tanto l'articolo 5-bis quanto il 5-ter. Ad ogni modo, l'onorevole Ministro ha sentito e può rispondere agli argomenti che ha posto in essere l'onorevole Fortunati.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io debbo premettere alle mie osservazioni sugli emendamenti o sull'emendamento proposto dal senatore Fortunati e dal senatore Ruggeri una preghiera. Io capisco che questo argomento appassioni in maniera particolare il senatore Fortunati, ma io credo che la parola abbia tradito il suo pensiero quando ha fatto certe affermazioni che interessano e la intera Amministrazione finanziaria e i funzionari che la compongono. Noi abbiamo deprecato in pieno ed io credo d'essere intervenuto ed intervengo continuamente nei confronti di una serie di episodi marginali che interessano l'Amministrazione finanziaria, ma non sarei degno della funzione che rivesto se accettassi che in sede di Parlamento l'intera Amministrazione finanziaria venisse sospettata di incapacità o di disonestà. Ma io so che la parola e lo slancio hanno tradito il pensiero e che questo non era il pensiero dell'onorevole Fortunati. Possiamo essere d'accordo nel rilevare alcuni inconvenienti di funzionamento, anche se gravi, anche se preoccupanti, ma che non investono evidentemente il giudizio generale che deve essere fatto di questi funzionari.

Per quel che riguarda l'emendamento, io ho già avuto occasione di dire, nella discussione generale, che il Governo non aveva inteso toccare questo punto, che è un punto di procedura, sia pure amministrativa, di accertamento e di contenzioso degli accertamenti, perchè ne fa oggetto di un esplicito studio che sarà portato ai suoi risultati in una proposta legislativa davanti al Parlamento al più presto. È un obbligo che ci viene dallo stesso articolo 102 della Costituzione, di adeguare tutto il procedimento tributario alle nuove norme della Costituzione. E poichè sarebbe assolutamente imprudente anticipare, sia pure anche solo parzialmente, questo riordinamento che deve essere generale di tutto il procedimento esterno ed interno del contenzioso, il Governo non ha ritenuto, nel disegno di legge preliminare di riorganizzazione tributaria, di toccare argomenti di natura processuale.

Però devo anche dire al senatore Fortunati che, se non è stata mai data applicazione, almeno da questo Governo, al decreto luogotenenziale da lui ricordato, ciò è perchè esiste questa norma costituzionale che ci impone di riorganizzare e rivedere tutte le giurisdizioni di carattere speciale. Nè mi dica che è possibile separare la parte iniziale del decreto del 1945, che riguarda i Consigli tributari, dalla seconda parte che riguarda i Comitati tributari, essendo questi secondi organi di vero e proprio contenzioso tributario, e gli altri organi preparatori dell'accertamento tributario, perchè in molte norme i due istituti si legano vicendevolmente. Vi sono infatti rinvii continui alla competenza dell'uno e dell'altro organo da parte della legislazione, e noi siamo perfettamente a posto quando non diamo applicazione ad un ordinamento in contrasto, almeno formale, con la Costituzione. Noi porteremo davanti al Parlamento il progetto di riorganizzazione di tutta la parte formale del nostro diritto tributario e del procedimento amministrativo di accertamento, fino al procedimento contenzioso: assolveremo all'obbligo che ci viene dalla Costituzione e in quella sede discuteremo se sarà più opportuno valersi dei Consigli tributari e dei Comitati tributari ovvero di altri collegi o organi di preparazione e di accertamento.

Ella dice, senatore Fortunati, che il suo articolo 5-bis, in sostanza, ha la funzione di ri-

chiamare in vita o di dar vita a questi organi, ai Consigli tributari. Ma io devo dire che, così come sono formulati i suoi emendamenti, a parte l'osservazione preliminare che mi sono permesso di fare, così come leggo la proposta dell'articolo 5-bis, mi pare che venga snaturata completamente la figura dei Consigli tributari. Leggo infatti nell'articolo 8 del decreto luogotenenziale citato: « I Consigli tributari hanno il compito di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti (compito che oggi è affidato alla Giunta comunale dalla legge sulla ricchezza mobile); di fornire agli uffici delle imposte gli elementi di fatto per la identificazione e la valutazione della materia tassabile, relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette; di fornire, su richiesta degli uffici, notizie sulla situazione generale delle singole classi dei contribuenti; di denunciare al Comitato gli accertamenti proposti dall'ufficio, o concordati nei casi previsti dall'articolo 16... », che sono i casi in cui l'Ufficio trasmette l'elenco concordato al Consiglio e al Comitato provinciale. Ma quanto ella propone all'articolo 5-bis, cioè che il Consiglio ha la funzione di rivedere le dichiarazioni e poi leggo nell'articolo 5-ter (mi scusi l'anticipazione chè per capire che cosa questi suoi Consigli tributari siano, è necessario che legga anche gli articoli successivi): « in base alle dichiarazioni, alle rettificazioni apportate dal contribuente, dall'ufficio e dai Consigli tributari di cui all'articolo precedente », io vedo che in questa formulazione da lei proposta il Consiglio tributario diventa un'arma di accertamento ed un organo diretto ed autonomo di accertamento, il che evidentemente non era nella legge del 1945.

Quindi, oltre a quelle ragioni preclusive, sulle quali mi sono già intrattenuto quando ho parlato in sede di discussione generale, c'è anche da aggiungere quella evidente dello snaturamento dell'istituto così come era previsto nella legge del 1945. Ma poi, onorevole Fortunati, ella ha con molto lirismo difeso questo istituto e ce lo ha indicato come istituto nuovo che può rinnovare tutta la pratica amministrativa in materia tributaria. Forse ella ha dimenticato le cose che ho avuto l'onore di dire in sede di discussione generale, quando ho ricordato degli esempi secolari di Consigli tributari. Prima

dell'ultimo testo unico del 1931, in materia di finanza locale l'accertamento di tutte le imposte locali era proprio deferito ai *boni viri* nominati dai Consigli comunali, che avevano questa funzione di accertamento delle imposte. L'onorevole Fortunati non dica di no, perchè abbiamo dei colleghi anziani che hanno partecipato a quei Consigli comunali che procedettero alla designazione di questi *boni viri* per l'accertamento dei tributi; ed è stato riferendomi a questi casi che ho detto che l'esperienza era stata per lo meno contrastata tanto che il legislatore ad un certo momento abbandonò questa forma di accertamento per deferirla in modo diretto (*interruzione del senatore Fortunati*) alla Giunta, responsabile anche politicamente delle cose che essa faceva.

Quindi, credo che vi sia un sufficiente numero di argomenti per avere legittimi dubbi: primo, se questa è la sede per trattare un argomento che è legato a tutto il rinnovamento del nostro sistema processuale amministrativo in materia di tributi; e devo rispondere di no, perchè bisogna che tutti gli istituti si coordinino tra di loro per avere un sistema veramente efficiente. Secondo, ci dobbiamo domandare se la proposta del senatore Fortunati è compatibile con la legge del 1945; e rispondo ancora di no, perchè snatura la caratteristica dei Consigli tributari così come è proposta nella legge del 1945. Ed in fine, dico, se dobbiamo discutere proprio della funzionalità di questi Consigli riproponendoci *ex novo* tutto il problema, credo che non bastino le liriche affermazioni del senatore Fortunati per convincerci tutti della utilità o della non utilità di questo istituto. Senatore Fortunati, dico tutto questo perchè personalmente sono piuttosto incline a studiare tipi di istituti analoghi ai Consigli tributari, perchè le obiezioni che ci ha fatto il relatore sono molto gravi e per il clima in cui questo nuovo istituto dovrebbe sorgere e per il sospetto di cui potrebbe essere circondato, non di corruzione, ma di faziosità politica; diciamoci il vero, questa è la preoccupazione che hanno molti di fronte ad istituti di questo genere. E se vogliamo fare...

PASTORE. Se volete favorire la borghesia, allora va bene.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Perchè dovete vedere la faziosità rivolta contro di voi?



Si può rivolgere anche contro tutte le altre parti, a meno che non abbiate la coda di paglia. *(Interruzioni dalla sinistra).*

Ora io ritengo che tutto il problema vada esaminato e inquadrato in una disciplina nuova dell'ordinamento dell'accertamento del contenzioso e per questo non posso accettare l'emendamento del senatore Fortunati. *(Commenti dalla sinistra).*

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa domanda la parola?

FORTUNATI. Domando la parola per dichiarazione di voto a proposito delle interpretazioni che il Ministro e il relatore hanno dato del mio emendamento. *(Proteste dal centro).*

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, se voi date, a quella che io pongo come una questione regolamentare, la forza di una imposizione di maggioranza, non giovate all'istituto parlamentare. Basto io a rispondere.

Onorevole Fortunati, ella sa che il Regolamento non permette che si prenda due volte la parola sullo stesso argomento. L'articolo 58 dice infatti: « Nessuno può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al Regolamento o sulla posizione della questione o per fatto personale ». A quale dei tre casi si riferisce?

FORTUNATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Questa questione è stata già risolta; il presentatore di un emendamento non può prendere la parola per dichiarazione di voto a meno che non dichiari di votar contro o di non insistervi.

FORTUNATI. Allora rinuncio alla parola.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Pur apprezzando, non tutti, ma molti dei motivi spiegati dall'onorevole Fortunati, non credo però di dare la mia approvazione a questa sua proposta, perchè praticamente i Consigli tributari, a mio avviso, possono essere abbastanza utili ai Comuni ma non credo che possano essere egualmente utili quando si tratta di applicare le imposte statali, le quali sorpassano l'ambito del Comune. Prendiamo, ad esempio, l'imposta complementare. Il

Comune ha nell'imposta di famiglia qualche cosa di analogo: ed il reddito del contribuente viene desunto principalmente dal suo tenore di vita. Nella complementare vengono anche analizzati i cespiti; ma tutti comprendono che il Consiglio tributario comunale non può aver la capacità di conoscere i cespiti del contribuente fuori del Comune. Che cosa può sapere un Consiglio tributario di un dato Comune dei guadagni del contribuente fuori dal Comune stesso, se questo contribuente è un esportatore, un armatore, se possiede dei titoli, specialmente se c'è il coacervo di molti e svariati redditi. Credo che il Consiglio tributario comunale non sia competente, mentre può essere competente quando si tratta di esaminare il tenore di vita del contribuente e di desumere da questo il reddito. Ma non siamo più in materia deduttiva, ora dobbiamo fare le analisi dei cespiti. Affermo questo, anche per mia esperienza personale, perchè sono comparso davanti a tali Consigli, ed essi si sono dimenticati di parecchi cespiti, insistendo quasi esclusivamente sul reddito dei fabbricati che, causa il blocco, è in realtà nullo, se non passivo.

Per questi motivi io non posso votare a favore, e dichiaro di astenermi.

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che dai senatori Ferrari, Rolfi, Fortunati, Picchiotti, Farina, Giua, Proli, Grieco, Palermo, Menotti, Maffi, Voccoli, Musolino, Giacometti, Platone, Barontini, Fiore, Allegato, Ruggeri e Flecchia è stato richiesto che la votazione su questo articolo aggiuntivo 5-*bis* sia fatta per appello nominale.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Grava).*

Avverto il Senato che chi risponderà sì intende accettare l'emendamento, chi risponderà no, intende respingerlo.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale, cominciando la chiama dal senatore Grava.

BISORI, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì i senatori:

Adinolfi, Alberti Giuseppe, Allegato,  
Barbareschi, Barontini, Bei Adele, Boccassi,  
Buffoni.

Cappellini, Castagno, Cavallera, Cermenati,  
Cermignani, Cerruti, Cosattini,

Della Seta, D'Onofrio,

Fantuzzi, Farina, Ferrari, Fiore, Flecchia,  
Fortunati,

Gervasi, Giacometti, Giua, Grieco, Grisolia,  
Jannelli,

Lanzetta,

Maffi, Marani, Mariotti, Mastino, Menotti,  
Molè Salvatore, Molinelli, Musolino,

Palumbo Giuseppina, Pastore, Picchiotti,  
Pieraccini, Platone, Priolo, Proli, Putinati,

Ristori, Rolfi, Romita, Ruggeri,

Sapori,

Tambarin, Tamburrano, Terracini, Tignino,  
Tonello, Trojano,

Voccoli.

Zanardi,

Rispondo no i senatori:

Alberti Antonio, Aldisio, Anfossi, Angelini  
Cesare, Azara,

Bastianetto, Bertone, Bisori, Bocconi, Boeri,  
Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Braccesi,  
Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Caporali, Carboni, Carelli, Casar-  
di, Castelnuovo, Cerica, Ceschi, Ciasca, Cicco-  
lungo, Cingolani, Conci, Corbellini,

De Gasperis, De Luca, Di Giovanni, Di Rocco,  
Elia,

Fantoni, Farioli, Fazio, Ferrabino, Filip-  
pini, Focaccia, Franza,

Galletto, Gasparotto, Genco, Gerini, Grava,  
Guarienti,

Italia,

Jacini, Jannuzzi,

Lavia, Lazzaro, Lepore, Lodato, Longoni,  
Lovera,

Magri, Marchini Camia, Marconcini, Mar-  
tini, Mazzoni, Menghi, Micei Picardi, Monaldi,  
Mott,

Origlia, Ottani,

Page, Panetti, Paratore, Pasquini, Pazzagli,  
Pezzini, Piemonte, Piscitelli,

Raffener, Raja, Reale Vito, Riccio, Rizzo  
Giambattista, Rubinacci, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Schiavone,  
Tafuri, Tartufoli, Tessitori, Tomasi della  
Torretta, Tomè, Tommasini, Toselli, Trajna,  
Tripepi, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Var-  
riale, Vigiani,

Zelioli, Zoli.

Si astengono i senatori:

Nobili,

Parri,

Ricci Federico,

Tissi.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere al computo dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo 5-bis.

Votanti . . . . .	170
Maggioranza . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	59
Contrari . . . . .	107
Astenuti . . . . .	4

(Il Senato non approva).

PRESIDENTE. Segue l'articolo 5-ter, presentato dal senatore Fortunati ed altri, di cui è già stata data lettura. Osservo che la votazione sul primo comma di tale articolo, per il riferimento che vi è fatto, circa i Consigli tributari, è preclusa dalla votazione testè avvenuta sull'articolo 5-bis.

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati, per svolgere questo emendamento.

FORTUNATI. È evidente, che il primo comma dell'articolo 5-ter, risulta, in seguito alla votazione sull'articolo 5-bis, modificato nel modo seguente: « In base alle dichiarazioni, alle

rettificazioni, apportate dal contribuente e dall'Ufficio, l'Intendente di finanza deve predisporre... ».

Con l'articolo 5-ter viene effettivamente introdotto un istituto nuovo. Non ho difficoltà ad ammettere che l'articolo riguarda una innovazione, a differenza del contenuto dell'articolo in precedenza da noi proposto. Ecco perchè, in precedenza, ho sostenuto la discussione separata dei tre articoli. L'articolo 5-ter riflette l'istituto dell'elenco delle variazioni. Comunque a questo elenco si pervenga è evidente che nella prima nostra formulazione il riferimento ai Consigli tributari non voleva significare che le rettificazioni fossero apportate in modo autonomo dai Consigli tributari: il riferimento era in stretta relazione all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale del 1945, in cui si prevede una collaborazione sistematica tra Consigli tributari ed uffici agli effetti della formazione dei ruoli. Quando all'articolo 5-bis si diceva « la revisione delle dichiarazioni è effettuata dai Consigli tributari », doveva intendersi sempre in relazione all'articolo 8, per la parte che affida ai Consigli tributari il compito di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti. Se i Consigli debbono assolvere questo compito, e se l'elenco deve essere redatto oggi in funzione delle dichiarazioni annuali, la revisione delle dichiarazioni non poteva essere effettuata che dai Consigli tributari!

Comunque — ripeto — all'elenco delle variazioni si pervenga, è certo che l'articolo 5-ter introduce uno strumento nuovo nel campo della finanza statale; uno strumento che nella finanza locale rappresenta il presupposto fondamentale. L'emendamento, cioè, tende a portare nel campo della finanza statale uno strumento che è già utilizzato in sede di finanza locale. In sede di finanza locale il ruolo è preceduto dalla pubblicazione dell'elenco delle variazioni. L'articolo 5-ter, da noi proposto, chiede che anche in sede di finanza statale la pubblicazione del ruolo sia preceduta dalla pubblicazione dell'elenco delle variazioni che comprendono, per il successivo esercizio, non solo l'esame delle dichiarazioni già presentate per l'esercizio stesso, ma anche e soprattutto di quelle presentate per gli esercizi precedenti. E questo perchè? Per un duplice ordine di idee: primo, per dare pubblicità alle variazioni dei ruoli; secondo, una volta data la pubblicità alle variazioni da appor-

tare nei ruoli, per introdurre, con l'articolo 5-*quater*, l'istituto dell'azione popolare attraverso il ricorso del terzo. Si propone di congegnare un sistema tale per cui, accanto a norme di carattere generale, vengano attuati strumenti che consentano un vasto controllo, una vasta pubblicità, in modo che l'opinione pubblica sia più facilmente posta in condizione di conoscere la situazione di fatto. In realtà, quando sono pubblicati i ruoli, questi comprendono un elenco numerosissimo di contribuenti. La loro analisi è estremamente faticosa. I ruoli sono redatti in genere unicamente per ordine alfabetico, in modo da non offrire una visuale panoramica della graduazione dei contribuenti. La pubblicazione invece dell'elenco delle variazioni riflette evidentemente soltanto il nucleo di contribuenti nei cui confronti avviene una variazione, in più o in meno, di accertamento, o una prima proposta di iscrizione (trattandosi di contribuenti più o meno indebitamente esonerati in precedenza), o una prima proposta di esclusione (trattandosi di contribuenti in precedenza iscritti nei ruoli). La possibilità, quindi, di controllare l'elenco delle variazioni, di vedere come gli organi dell'Amministrazione statale hanno proceduto alla revisione dei ruoli e delle dichiarazioni annuali consente all'opinione pubblica di rendersi conto del metodo di lavoro e di esprimere un giudizio su questo metodo.

D'altra parte, a me sembra che porre un termine all'Intendente di finanza (30 giugno), entro cui procedere alla pubblicazione dell'elenco delle variazioni, è anche uno stimolo all'Amministrazione finanziaria di porsi un piano concreto di lavoro, esercizio per esercizio, entro cui articolare e organizzare gli accertamenti che si intendono compiere nei confronti dell'esercizio futuro. Infatti nello stesso emendamento noi chiediamo che gli elenchi siano depositati non soltanto presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ma anche all'albo pretorio dei singoli Comuni e presso le Camere di commercio, per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 1° luglio. Di più chiediamo che le variazioni iscritte nell'elenco siano, nello stesso periodo di tempo, notificate agli interessi a norma di legge.

Il congegno rappresenta un appesantimento burocratico? Non credo: credo invece che, se questa prassi incomincerà ad essere instaura-

ta, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria si troveranno in definitiva avvantaggiati, perchè predisporranno i lavori in modo tale da essere sistematicamente stimolati nell'adempimento del loro compito. Di più, sapendosi in definitiva che il risultato della fatica, della attività degli uffici è messo a conoscenza del pubblico in modo tale che il pubblico stesso possa prenderne visione, ciò rappresenta indubbiamente una remora ad eventuali omissioni o ad accertamenti prudenziali (così mi pare il Ministro, ad un certo momento, ha definito le estimazioni a cui molte volte l'Amministrazione finanziaria ricorre nella ristrettezza di termini). Credo cioè che la pubblicazione delle variazioni rappresenta tanto per il cittadino quanto per l'Amministrazione finanziaria uno strumento con cui si può controllare l'operato dell'Amministrazione e il comportamento dei contribuenti. Ecco il significato dell'emendamento che si propone con l'articolo 5-ter. Noi pensiamo che l'innovazione darebbe all'Amministrazione finanziaria prestigio, la porrebbe in grado di essere al di sopra di ogni dubbio, metterebbe tutti i cittadini a conoscenza dell'attività dell'Amministrazione stessa, sarebbe una garanzia di giustizia, di regolarità, di ordine. Per queste ragioni io credo, a nome anche degli altri presentatori dell'emendamento, che sia mio dovere pregare il Senato di esaminare attentamente la portata, non soltanto giuridica, ma generale, politica, tributaria, dell'emendamento in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il senatore Fortunati ha legato sostanzialmente l'articolo 5-ter con quello 5-quater perchè ci ha detto che l'elenco di variazione è destinato tra l'altro anche a rendere possibile l'esercizio di quella azione da parte dei terzi che agiscono non nell'interesse proprio diretto. Quindi io debbo anche accennare all'introduzione di questa azione. Ora, tanto sotto il punto di vista della pubblicazione, quanto sotto il punto di vista della possibilità dell'esecuzione dell'azione popolare, mi sembra che il senatore Fortunati cada in errore, direi anzi che vada al di fuori di quello che è il sistema della presente legge.

Il senatore Fortunati sostanzialmente dice: si pubblici un elenco di variazione. Questo mi pare che sia coerente con il sistema di legge attuale, ma mi pare che non sia coerente con il sistema tributario che noi andiamo ad introdurre. Se noi partiamo dalla premessa che la base dell'accertamento è la dichiarazione annuale del contribuente, evidentemente la variazione perde assolutamente la sua importanza. Non è più il confronto col ruolo precedente che ha importanza; noi dobbiamo controllare anno per anno la dichiarazione del contribuente. Quindi io affermo che il dare importanza alle variazioni da anno ad anno e il pubblicare soltanto un elenco di variazioni significa di essere al di fuori dal sistema di questa legge, per la quale in sostanza il lavoro di accertamento si compie ogni anno *ex novo* attraverso la dichiarazione del contribuente. È per questo che io ritengo che il limitare la possibilità dell'azione del terzo contro la variazione sia egualmente ingiusto. Infatti, quando il senatore Fortunati dice: dal giorno in cui si pubblica l'elenco di variazione decorre un termine entro il quale i terzi possono ricorrere, evidentemente preclude la possibilità di ricorso dei terzi contro tutti coloro per i quali non è stata fatta variazione.

Vi è poi un altro argomento che mi pare più importante: non credo attuabile la proposta del senatore Fortunati. Noi abbiamo per la presentazione delle dichiarazioni un termine che decorre dal 1 al 31 marzo, ed io spero che questo termine non sia di quelli che poi, come accade spesso, per l'affollamento degli uffici negli ultimi giorni, debbano essere prorogati per il mese successivo. Ora, io mi chiedo se è possibile che entro il 30 giugno gli uffici abbiano fatto le rettificazioni. Perchè questo è detto nell'articolo 5-ter il quale infatti reca: « In base alle dichiarazioni, alle rettificazioni apportate dal contribuente, l'Intendente di finanza deve predisporre entro il 30 giugno l'elenco delle variazioni ». Cioè il lavoro di revisione degli uffici deve essere fatto entro tre mesi, se ben comprendo questa disposizione. Ora a me sembra che quando il Ministro ci ha detto che si riserva di dividere i contribuenti in quattro scaglioni, uno all'anno, noi non possiamo attuare questo sistema che pre-

vede le variazioni fatte entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI. *Ministro delle finanze.* L'onorevole relatore ha esposto in modo così chiaro le ragioni che rendono l'emendamento non omogeneo col sistema della legge che mi posso limitare ad un richiamo, vorrei dire, di natura personale.

Il senatore Fortunati ha appoggiato il Ministro quando si è opposto ad un emendamento che tendeva limitare l'obbligo della dichiarazione solo quando vi era una variazione del reddito; e l'argomento a cui siamo ricorsi, il senatore Fortunati ed io, per resistere a quell'emendamento è stato che non è possibile immaginare nella grande varietà di movimenti economici una assoluta staticità del reddito da un anno all'altro, oltre ad altri argomenti di carattere tecnico ed economico. Ora, come facciamo a rimangiarci quelle posizioni, onorevole Fortunati? E se limitiamo la pubblicazione al solo elenco delle variazioni abbiamo un argomento testuale della legge in favore di coloro che volessero interpretare la legge nel senso che la dichiarazione può limitarsi semplicemente a confermare il reddito dell'anno precedente, mentre noi abbiamo insistito nel dire che la dichiarazione deve essere la ripetizione, anno per anno, di tutti gli elementi costitutivi dei redditi e di tutti gli elementi indicati nell'articolo 2 e nella legge del 1945 in materia di dichiarazione unica.

Io credo che la formula sarebbe assolutamente pericolosa, mentre invece l'esigenza sostanziale sulla quale ha insistito il senatore Fortunati, e che trova particolarmente sensibile il Ministro, e cioè l'esigenza di dare una particolare pubblicità alla dichiarazione e agli accertamenti va evidentemente soddisfatta, non di straforo, ma attraverso la riorganizzazione di tutto il sistema amministrativo e pubblicitario che interessa la Amministrazione. Io credo che presto potrò presentare al Parlamento una proposta di legge che, regolando questa materia, dia in modo armonico, almeno secondo il mio pensiero, soddisfazione alla richiesta che tutti sentiamo di fare, in modo

che l'opera dell'Amministrazione sia chiara, conosciuta da tutti e quindi sottoposta al controllo della pubblica opinione, così come è opportuno e desiderato da tutti noi. Ma introdurre di straforo un istituto che non si adegua alla situazione attuale, e alla pratica amministrativa, forse finirebbe col creare un'altra di quelle norme che non si applicano o si applicano male, che quindi non danno quei risultati che ci attendiamo, che si risolvono in critiche all'Amministrazione impossibilitata ad applicarle integralmente, appunto perchè non facilmente applicabili.

Io spero che il senatore Fortunati accetterà questo mio richiamo di dare una formulazione, una sistemazione più logica alla sua richiesta e vorrà ritirare questo emendamento che oggi ci metterebbe in imbarazzo se fosse applicato, perchè è veramente discordante, così come formulato, con tutto lo spirito e l'organizzazione della legge.

PRESIDENTE. Domando al senatore Fortunati se intende mantenere il suo emendamento.

FORTUNATI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 5-ter, proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati, e Ceruti, di cui è già stata data lettura, con la modificazione apportata dai proponenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Appare chiaro che in seguito alla votazione testè avvenuta l'articolo 5-quater, degli stessi proponenti, rimane precluso.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io ho chiesto la parola per dichiarare che al risultato della preclusione si voleva pervenire. Si voleva cioè impedire non solo l'esercizio dell'azione popolare, ma si voleva anche impedire una approfondita discussione dell'istituto. Debbo fare constatare la gravità del fatto di impedire che nell'attuazione di una legge, che si proporrebbe la perequazione e la giustizia tributaria, possa funzionare l'istituto del ricorso del terzo, possa, cioè, muoversi l'azione popolare di controllo.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 6 nel testo della Commissione:

*Norme relative alle imposte dirette.*

Art. 6.

Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile, che non siano società od enti tassabili in base al bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredatare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si chiude il loro inventario ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile.

Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento o in altri notificati successivamente e nella decisione gli uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito.

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione il primo comma di questo articolo, su cui non ci sono proposte di emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Vi è ora un emendamento aggiuntivo del senatore Braitenberg, del seguente tenore:

« Alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: " È abrogato il secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg.

BRAITENBERG. La ragione dell'emendamento da me presentato è questa: la norma

dell'articolo 6 del progetto tende manifestamente ad ampliare la sfera di applicazione dell'articolo 25 del testo unico della legge sulla ricchezza mobile, vale a dire la tassazione in base al bilancio, estendendola anche ad enti che, per non aver l'obbligo della compilazione dei bilanci non vi sarebbero soggetti. L'articolo 6 si riferisce alle imprese soggette a registrazione, ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile. Tale articolo dice che sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: una attività industriale, una attività intermedia nella circolazione dei beni, una attività di trasporto per terra, mare ed aria, quelli che esercitano un'attività bancaria e di assicurazione, e una attività ausiliaria delle precedenti. La relazione ministeriale spiega che « la disposizione dell'articolo 6 vuole rappresentare un primo passo per una perequazione sempre più effettiva e sostanziale tra società tassate in base al bilancio e le altre forme di imprese.

L'articolo 6, da un lato, porta un vantaggio per i contribuenti che chiedono la tassazione in base al bilancio, ed hanno pertanto il vantaggio di essere assoggettati ad un accertamento analitico contro il quale potranno efficacemente difendersi. È chiaro però che se non ci si volesse avvalere di questa facoltà, allora si aggraverebbe la loro posizione. La opportunità e la utilità di tale norma che mira ad estendere il campo di applicazione dell'accertamento analitico e a restringere quello induttivo, che costituisce il più grave difetto del nostro sistema tributario, è chiara. È lecito però dubitare se una simile buona intenzione riesca a tradursi in atto, in quanto essa risulterà frustrata dalla disposizione dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di cui propongo l'abolizione. Questo articolo dice: « Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 (cioè la tassazione in base al bilancio) sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria B, conseguiti da Provincie, Comuni ed enti morali di ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci. Allorquando detti enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci ». Successivamente

un'altra disposizione legislativa, l'articolo 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, ha interpretato questo articolo nel senso che esso è applicabile anche alle società per azioni, con queste parole: « Le disposizioni contenute nel secondo comma della legge 8 giugno 1936, n. 1231, importano tassazione distinta per ciascuna azienda sulla base dei rispettivi bilanci, non solamente per le diverse aziende gestite in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, dalle Provincie e dai Comuni e dagli enti morali di ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci di cui al primo comma dell'articolo stesso, ma anche per le diverse aziende gestite dagli enti già soggetti a tassazioni in Cat. B in base al bilancio secondo la norma dell'articolo 25 ». Qui sono contemplate tutte le società azionarie. È vero che il Ministero delle finanze, con circolare successiva del 25 giugno 1943, ha affermato che il citato articolo 4 non ha inteso nemmeno di riferirsi alle società azionarie in generale, ma questa interpretazione, secondo me, non è solo contraria alla legge, ma stabilisce una discriminazione a danno degli enti morali. Ne è risultata la seguente situazione: la giurisprudenza si è dimostrata molto restia ad ammettere, nei confronti dei privati, anche delle società anonime, una tassazione separata di singoli rami di una stessa ditta; viceversa per gli enti morali, per i Comuni, per le casse di risparmio, per gli istituti di diritto pubblico la finanza è molto severa e tassa diversamente due attività dello stesso ente.

Per quanto riguarda i privati la Commissione centrale il 13 dicembre 1935 ha deciso che la determinazione del reddito derivante allo stesso contribuente, per l'esercizio di più stabilimenti e di più negozi, è fatta con unico accertamento e non già con tanti distinti accertamenti quanti siano gli stabilimenti e i negozi, a meno che il contribuente eserciti attività autonome in campi del tutto diversi e con ben distinti obiettivi.

Un'altra decisione della Commissione centrale del 17 gennaio 1935 dice, sempre per quanto riguarda i privati contribuenti, che « lo esercizio di una fornace e di un taglio di boschi è da tassarsi con unica tassazione »; un'altra che « l'esercizio di una cava da parte di una impresa di costruzione di strade è da tassarsi

con un'unica tassazione, non con due ». Per il privato la giurisdizione quindi è ferma nel ritenere che la tassazione distinta è ammessa solo in casi assolutamente eccezionali, quando si tratti di aziende completamente diverse, che svolgano attività assolutamente autonome.

Diversa è però la giurisprudenza riguardante gli enti pubblici: Comuni, casse di risparmio, banche di diritto pubblico, ecc. Prendo l'esempio nel campo dell'esercizio di esattorie d'imposte; se una banca costituita in forma di società anonima gestisse una esattoria, essa verrebbe tassata unicamente per l'esercizio bancario; se però una cassa di risparmio gestisce una esattoria — dopo un certo periodo di titubanza causata da una circolare del Ministero delle finanze, poi revocata — trova ora applicata la tassazione separata dei due rami: quello del credito e del ramo esattoriale.

Ho la seria preoccupazione che se ora la tassazione in base al bilancio viene estesa, se anche non obbligatoriamente, ma facoltativamente a tutte le imprese, la continuazione dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936 potrebbe avere un effetto controproducente, perchè le singole imprese che volessero eventualmente farsi tassare in base al bilancio esiterebbero a chiedere tale forma di tassazione per timore di poter essere, nel caso della gestione di due imprese separate, tassate separatamente per ognuna di esse, senza possibilità di compensare la perdita dell'una con l'utile dell'altra.

Quindi, per la ragione che la continuazione della applicazione del secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936 sarebbe contraria allo spirito della disposizione dell'articolo 6 della legge sulla riforma tributaria, e potrebbe indurre diverse imprese a non farsi tassare in base al bilancio in modo che non si raggiungerebbe lo scopo che il legislatore si è proposto, e per la ragione che la legge sulla riforma tributaria contiene già l'articolo 2 la disposizione che la dichiarazione del reddito deve farsi per l'importo di ogni singolo reddito (quindi già nella dichiarazione deve essere indicato per ogni individuo o ente il reddito delle singole imprese, dei singoli rami che esercitano) penso che non ha più ragion d'essere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 13, che prevede appunto la tassazione separata

mentre il nuovo sistema si basa sulla personalizzazione dell'imposta. Il campo di applicazione della disposizione, la di cui abrogazione propongo, è ora assai limitato e si riferisce solo agli enti pubblici, fra essi i Comuni e le Province; questi, se esercitano diverse aziende, come per esempio un'azienda elettrica ed una azienda del gas pagano le imposte separatamente per queste aziende, ma dall'altro lato chiedono integrazioni di bilancio da parte dello Stato. Se il Governo rinunziasse all'applicazione del secondo comma dell'articolo 13 della legge del 1936 lo Stato non ne risentirebbe gran danno.

Per queste ragioni ho proposto l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936 e ritengo che il Senato potrebbe senz'altro votarla.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il proprio parere sull'emendamento del senatore Braitenberg.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il proprio parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono spiacente di non poter accettare l'emendamento del senatore Braitenberg, e non lo accetto anzitutto per la ragione che non vedo il pericolo cui ha accennato il senatore Braitenberg, che estendendosi cioè, con il primo capoverso dell'articolo testè approvato, l'accertamento analitico sulla base del bilancio anche alle aziende che non sono in forma di società, automaticamente si estenda anche ai contribuenti privati la norma dell'articolo 13, perchè l'articolo 4 del decreto-legge 12 aprile 1943, che ha esteso la norma dell'articolo 13 dagli enti morali a tutti gli enti tassati in base al bilancio, dice chiaramente: tassati in base al bilancio, e ciò secondo la norma dell'articolo 25 del testo unico, ecc. . . Noi quindi non estendiamo la norma dell'articolo 25 a tutti i contribuenti, ma formuliamo un tipo di accertamento analogo a quello dell'articolo 25, ma non interamente identico, per cui la trasposizione della norma dell'articolo 13 della legge del 1936 a tutti i contribuenti non si verifica automaticamente. Ma c'è, oltre a questa ragione immediata di mancanza di pericoli nella attuazione della norma, una considerazione di fondo che io sottopongo alla valutazione del se-

natore Braitenberg. La norma della legge del 1936 è sorta da una necessità pratica, è evidente: questi diversi enti e fondazioni che gestiscono aziende di diverso tipo e che generalmente hanno un bilancio complessivo passivo, e comunque nel suo complesso un bilancio difficilmente equilibrato, finiscono per trovarsi in una situazione, di fronte al dovere tributario, veramente anomala se non si riesce a scindere ogni tipo di attività per sottoporlo alla propria classificazione tributaria.

Come possiamo domani immaginare un mercato, come noi immaginiamo libero, in cui affluiscano offerte di beni da diverse aziende, quando mettiamo in concorrenza una azienda privata che paga le imposte con una azienda comunale che non le paga, pure avendo dei redditi, perchè nel complesso il bilancio comunale finisce per essere passivo? Questo è stato il punto di partenza da cui si è mosso il legislatore del 1936. Non importa poi se il bilancio comunale risulti passivo e bisogna intervenire a integrarlo. L'importante è che le aziende, a chiunque appartengano, siano poste sullo stesso piano di fronte al dovere tributario. L'ulteriore passo che è stato fatto con la legge del 1943, e che essendo stata emanata il 20 aprile 1943 alla vigilia di notevoli rivolgimenti politici, non ha ancora dietro di sé una esperienza amministrativa e giurisprudenziale sufficiente, cercava di correggere una serie di anomalie conseguenti alla legge del 1936. La più evidente di tutte è quella che ha ricordato il senatore Braitenberg, della gestione delle esattorie da parte degli enti morali come le Casse di risparmio, che vengono tassate, separatamente, mentre quando la gestione avviene da parte di banche, è ancora incerta la giurisprudenza. Ma non è ancora ben chiaro, se l'Amministrazione debba consentire o no la tassazione separata. Voi chiederete perchè è importante questa tassazione separata. È importante perchè abbiamo una legislazione che consente di dedurre dal reddito netto dell'azienda bancaria l'ammontare di una quota-parte degli interessi sul debito pubblico degli investimenti fatti da un istituto bancario. Abbiamo allora una situazione di concorrenza imperfetta perchè avremmo che gli istituti bancari possono assumere delle esattorie senza avere le stesse preoccupazioni dell'esattore privato, perchè questi paga l'imposta e la banca deduce invece una



quota parte dei suoi interessi percepiti sui titoli dello Stato e che normalmente oggi eccedono il reddito puramente bancario dell'azienda, lasciando un margine non utilizzato per l'esecuzione. Avvengono quindi delle concorrenze tra l'azienda bancaria che gestisce l'esattoria e l'azienda privata.

Non escludo con questi rilievi che il problema sia grave e che debba essere riesaminato. Noi ce lo siamo proposti, come Amministrazione, perchè evidentemente questi tentativi fatti dal legislatore nel 1936 e nel 1943 ripropongono un problema molto grave, di fondo, che è la definizione del soggetto passivo del tributo. È esso la persona giuridica o l'azienda considerata come nucleo in sé, composto da determinati elementi omogenei per cui alla stessa persona di diritto privato possono affluire diverse aziende e quindi diverse situazioni autonome di diritto tributario? Io vi posso testimoniare che dietro a questa questione, a queste perplessità amministrative e legislative, c'è tutta una lunga discussione di dottrina giuridica e di tecnica tributaria, a cui, in tempi più felici per me, ho partecipato anch'io, quando mi occupavo esclusivamente di problemi teorici della finanza.

Ora, pregherei il Senato di non precipitare la questione, perchè accogliendo l'emendamento Braitenberg, senza aver visto tutti gli aspetti complessi di una questione importante, noi potremmo pregiudicare lo sforzo, in corso, di chiarificazione degli istituti fondamentali del nostro diritto tributario.

Io penso anche, dal punto di vista sostanziale, di poter portare rapidamente avanti per lo meno la codificazione delle nostre leggi sostanziali. Evidentemente, per tale codificazione è indispensabile definire il soggetto dell'obbligo tributario per circoscriverne la personalità giuridica di diritto tributario. Ciò fatto potremmo vedere questo problema e risolverlo sotto tutti gli aspetti tenendo conto del pro e del contro e dei vari argomenti che si vanno agitando.

Non voglio quindi dire al senatore Braitenberg che, in via definitiva, sono contrario allo spirito del suo emendamento, gli voglio dire che per ora non è tempestivo, perchè, essendo tassativamente limitata la norma dell'articolo 13 a quegli enti che sono tassati in base all'articolo 25 della legge originaria, quindi alle so-

cietà che formano il bilancio, noi non possiamo estendere questa facoltà a coloro che non sono obbligati per legge a formare il bilancio in base all'articolo 25.

In secondo luogo, nel merito della questione, io chiedo più un rinvio che un rigetto, chiedo cioè di riconsiderare la questione nella sede sua propria che è quella della delimitazione del soggetto dell'imposizione, sia che si voglia scegliere come soggetto l'azienda, sia che si voglia scegliere la personalità di diritto privata.

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se intende mantenere il suo emendamento.

BRAITENBERG. Sentite le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, il quale in fondo ha detto che si tratta quasi di un rinvio della mia richiesta di abrogazione dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, non insisto nella richiesta di votazione.

Mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### **Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Ministro della difesa, per conoscere il suo pensiero sull'aggressione compiuta in Bologna da tre ufficiali dell'Esercito in attività di servizio, contro un avvocato del Foro bolognese nella sua veste di difensore in un procedimento penale in corso dinanzi a quel Tribunale; aggressione che, mentre costituisce grave attentato al normale svolgimento della serena opera di giustizia, e offesa alla funzione e alla garanzia della difesa, per le circostanze e per i modi in cui si è svolta, denuncia in modo allarmante che la mentalità, lo spirito e i sistemi fascisti sopravvivono ancora; e perchè dica quali provvedimenti ha adottato e intende adottare a che tali episodi non si ripetano e siano repressi alla radice velleità e tentativi di sciagurati e pericolosi ritorni (267).

MANCINELLI.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se risponda a verità la voce secondo la quale egli, confortato dal parere del Consiglio superiore, intenda di autorità destinare alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma un professore, già vice segretario del disciolto partito nazionale fascista, il trasferimento del quale da Catania a Roma avvenne, in periodo fascista, in modo irregolare e solo perchè quel gerarca, giovandosi del suo potere, riuscì a sorprendere la buona fede dei colleghi della facoltà di Roma (1392).

CIASCA.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia a conoscenza della situazione delle succursali postali della città di Catania, ove per l'aumentata popolazione e per il maggiore traffico commerciale le nove ricevitorie postali non sono più sufficienti, se si considera che l'apertura della nona ricevitoria risale al 16 maggio 1945 e se si tenga presente l'ubicazione degli uffici esistenti rispetto ai tre rioni di Viale Mario Rapisardi, Tondo Gioeni, Corso Italia, che maggiormente risentono la deficienza del servizio postale (1393).

ROMANO Antonio.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere come intenda riparare alle condizioni in cui sono venuti a trovarsi i funzionari di cancelleria, già aiutanti, anteriormente al decreto-legge 24 dicembre 1949, n. 493, e passati nel gruppo B, dopo aver sostenuto un regolare pubblico concorso.

L'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1949 contrasta con le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati e con l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1394).

ROMANO Antonio.

Ai Ministri della difesa e del tesoro. Il sottoscritto, richiamandosi all'ordine del giorno accolto dal Governo, con il quale il Senato, a conclusione del dibattito sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51, impegnava il Governo stesso alla formulazione di una legge organica per lo sviluppo dell'aviazione civile, nella quale fosse contemplata la creazione di un organo ministeriale indipendente e tecnico, interroga gli onorevoli Ministri della difesa e del tesoro, per sapere se essi non credano necessario predisporre intanto, a partire dal prossimo esercizio finanziario 1951-52, un bilancio per l'aviazione civile, distinto da quello della difesa.

In tal modo si potrebbero fronteggiare le indilazionabili esigenze dei trasporti aerei e relativi servizi, apparecchiature e personale, senza incidere sugli stanziamenti destinati all'approntamento delle Forze armate.

Chiede altresì di conoscere se gli onorevoli Ministri, ai quali l'interrogazione è rivolta, non ravvisino l'urgenza che in detto bilancio sia, per la prima volta, inserito un capitolo di spesa per il rinnovamento e l'integrazione della flotta aerea mercantile, di cui l'arretratezza ed il parziale surclassamento minacciano la sopravvivenza stessa dei trasporti aerei nazionali (1395).

CARON.

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali ostacoli si frappongano alla vera rinascita del centro termale di Viterbo, non ultima risorsa della illustre quanto provatissima città, centro termale riconosciuto, per destinazione antica e recente, così utile alle classi meno provvedute, le quali sono, per converso, le più ricche, deprecabilmente, di patologia reumatico-articolare, favorita al massimo da cause di lavoro (1396).

ALBERTI Giuseppe.

Al Ministro della difesa per conoscere se approva il contegno servile tenuto dall'ammiraglio Lubrano in occasione del bestiale crimine consumato a Messina da un marinaio americano ai danni di un ragazzo italiano quattordicenne (1397).

FIORE, BEI Adele, MUSOLINO,  
ALLEGATO, BOCCASSI.

Al Ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti ha preso od intenda prendere nei confronti delle Autorità dipendenti di Messina per l'illegale e servile contegno da esse tenuto di fronte al bestiale crimine consumato da un marinaio americano ai danni di un ragazzo italiano quattordicenne (1398).

FIGORE, BEI Adele, MUSOLINO,  
ALLEGATO, BOCCASSI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia vero che, dopo la soppressione dell'istituto magistrale « Gabriele D'Annunzio » in Reggio Calabria, avvenuta per disposizione ministeriale nel settembre scorso, sia stata parificata la scuola privata magistrale « San Vincenzo de' Paoli » della stessa città.

Nel caso affermativo come concilia questo provvedimento di sostituzione di una scuola statale con una a carattere confessionale con quanto egli ha ripetutamente e solennemente affermato nelle discussioni dei bilanci del suo dicastero, e cioè che la scuola statale sarebbe da lui difesa come un dovere fondamentale del suo ufficio (1399).

MUSOLINO.

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dei trasporti, per avere assicurazioni precise circa l'elettrificazione della linea Bari-Foggia-Ancona, nonostante l'annunciata riduzione del programma di ammodernamento della rete ferroviaria statale (1392).

LANZETTA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda che sia finalmente giunto il tempo di provvedere sollecitamente alla statizzazione della strada Manfredonia-Barletta, interessante oltre venti comuni della provincia di Foggia, a proposito della quale da anni tante popolazioni insistono in attesa del realizzarsi di promesse innumerevoli (1393).

LANZETTA.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritiene opportuno di adottare i seguenti provvedimenti: a) revocare e non concedere la

licenza speciale ai concessionari in possesso di magazzini generali che presentano notevoli deficienze dal lato igienico-sanitario e per i quali, secondo lo stesso riconoscimento della Direzione generale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, purtroppo fino ad ora non si è riusciti ad ottenere alcun miglioramento, nonostante le diffide per una sistemazione razionale di essi entro il periodo di tempo fissato dalla Direzione generale predetta; b) revocare e non concedere la licenza speciale, comprendente il periodo colturale e quello industriale, ai concessionari che non sono proprietari o possessori a titolo di dominio utile, di usufrutto, di anticresi o di locazione del terreno da coltivare ai sensi degli articoli 46 e 82 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco 12 ottobre 1924, n. 1590, dato che i concessionari speciali, in questo caso, affidano la coltura del tabacco a coltivatori con terreni propri e questi, a loro volta, a coloni o mezzadri, determinandosi, con tale sistema, un sensibile sfruttamento nei confronti del produttore manuale; situazione questa vietata dal regolamento; c) revocare e non concedere la licenza speciale ai concessionari che, incassando i contributi previdenziali ed assistenziali e gli oneri derivanti dal contratto collettivo di lavoro in atto per le maestranze tabacchine, sui prezzi dei tabacchi in colli, acquistati dallo Stato dagli stessi concessionari, non curano di versare agli Istituti preposti detti contributi nella misura incassata oppure li versano in misura ridotta determinando un maggior loro profitto e la mancata o ridotta assistenza alle maestranze dipendenti. Queste sono sottoposte ad un sensibile sfruttamento di lavoro a cottimo non pagato, peggiorando, di conseguenza, la lavorazione e la qualità del prodotto; d) di concedere, di conseguenza, la licenza speciale alle cooperative costituite o da costituirsi fra coltivatori e maestranze tabacchine, affinché, queste, facilitate in un maggior utile del loro lavoro, possano determinare il miglioramento del prodotto, oppure trasformare tutte le attuali concessioni speciali in concessione di manifesto, affinché coltivatori ed operai, posti alle dipendenze dello Stato, determinino per sé migliori condizioni economiche e maggiori utili per l'Erario; interrogo altresì l'onorevole Ministro delle finanze, per conoscere se non ritiene opportuno adottare di urgen-

1948-50 - DXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

17 OTTOBRE 1950

za, dopo decenni dal primo regolamento, nuove norme atte a riordinare la coltivazione indigena del tabacco, ponendola su un nuovo piano sociale da cui, evitando lo sfruttamento dei coltivatori e delle maestranze, lo Stato possa trarre maggiori profitti ed immettere nel Consiglio di amministrazione i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e delle maestranze tabacchine (1394).

BOSI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza dello stato di abbandono in cui trovansi due insigni monumenti dell'arte romanica nella provincia di Ancona; la chiesa di San Pietro sul Monte Conero e la chiesa di Santa Maria di Portonovo, e quali provvedimenti intenda sollecitamente prendere allo scopo di evitare il loro progressivo disfacimento e in pari tempo di sottrarli, con le rispettive dipendenze, al pericolo di acquisizione di diritti da parte di terzi (1395).

CANALETTI GAUDENTI, CARELLI, ELIA.

Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, premesso che a norma degli articoli 3 e 4 della legge 10 agosto 1950, n. 715, sulla costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio » gli Istituti di credito fondiario ed edilizio sono autorizzati ad accordare — in deroga alle vigenti disposizioni legislative ed alle norme dei loro statuti — mutui, il cui importo può raggiungere il 75 per cento del costo dell'area e della costruzione;

che, sebbene gli oneri del mutuo contenuti nel 4 per cento oltre l'ammortamento consentano un maggiore margine di garanzia, gli Istituti finanziatori non possono tuttavia raggiungere l'esposizione del 75 per cento, in quanto non ritengono di prescindere dai dovuti criteri di cautela, trattandosi di operazioni da effettuarsi a loro esclusivo rischio;

che, pertanto, la legge 10 agosto 1950, n. 715, minaccia di non trovare soddisfacente esecuzione pratica, non potendo evidentemente la Cassa depositi e prestiti sostituirsi da sola ai vari Istituti di C.F. (articolo 14 della legge);

interrogo gli onorevoli Ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conoscere se non ritengano sia il caso di prendere in considerazione la situazione dei nominati Istituti di C.F. ed edilizio, sollevandoli dal maggior rischio, cui andrebbero incontro col loro intervento a norma della legge in esame, sia facendo assumere direttamente dallo Stato tale onere — sia provvedendo alla formazione di un fondo di garanzia da costituirsi anche con la destinazione degli interessi sulle somme mutate che, a norma dell'articolo 17 debbono essere devoluti all'incremento del fondo per la concessione di nuovi mutui (1396).

JACINI.

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere se, di fronte alla situazione di depressione economica dei comuni di Castelvetere, San Bartolomeo, Baselice, Foiano, Montefalcone, Gonestra e Colle Sannita, compresi nella zona preminentemente agricola del Valforte in provincia di Benevento, fortemente aggravata per deficienza di raccolto, nell'annata corrente, e particolarmente per l'insopportabile onere determinato dall'applicazione della sovraimposta provinciale e comunale sui terreni e fabbricati fissata rispettivamente nella misura del 220 per cento e 250 per cento, per sanare il bilancio dell'Amministrazione provinciale e quelli dei Comuni, intendano, allo scopo di alleggerire la pressione fiscale ormai resasi insopportabile per quelle popolazioni, intervenire di urgenza applicando i provvedimenti di cui alla legge n. 573 del 12 luglio 1950 che prevede la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato a favore dei Comuni e delle Provincie per l'integrazione dei bilanci per l'esercizio 1950; ciò anche perchè le amministrazioni interessate hanno già raggiunto il limite massimo nell'applicazione delle imposte, tasse e tributi comunali, mentre hanno proceduto, con grave danno dei vari servizi, alla falciatura dal bilancio di quasi tutte le spese, anche quelle indispensabili; situazione questa che, oltre a provocare vive agitazioni, come quelle recenti, nelle popolazioni dei comuni interessati, i cui abitanti, particolarmente i contadini con poca o senza terra, o sono disoccupati o hanno appena i prodotti ne-

cessari appena sufficienti a coprire il fabbisogno familiare sino al prossimo dicembre, determina la inderogabile esigenza di immediati interventi capaci di apportare un concreto sollievo economico a quelle popolazioni rurali (1397).

BOSI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per conoscere se, dopo l'emanazione della legge n. 199 del 18 aprile 1950, con la quale si era inteso facilitare la procedura per la concessione delle terre incolte ai contadini, persistano ancora motivi tali che continuano ad impedire l'esame che dovrebbe avvenire entro trenta giorni dalla data della presentazione della istanza di concessione (attualmente, pur essendo trascorso tale termine, le domande presentate sono ancora da esaminarsi mentre è a conoscenza dei tecnici che il periodo adatto per la semina sta per finire); e se, di conseguenza, non ritengano opportuno ed urgente intervenire affinché dalle Commissioni provinciali siano adottate le decisioni nel più breve tempo: nel caso favorevole disporre, entro dieci giorni dalla deliberazione della Commissione, perchè, secondo la legge, i Prefetti emettano il decreto di concessione.

Interrogo altresì per sapere se sono a conoscenza che, sia per il passato che nel presente, le concessioni dei terreni incolti o insufficientemente coltivati, cioè tali da potervi praticare colture o metodi colturali più attivi ed intensivi in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale, non sono state fatte secondo lo spirito del legislatore che ha inteso risolvere una grave situazione sociale, nel senso cioè che fossero consentite in favore di società cooperative e altri enti tra contadini e delle organizzazioni sindacali di lavoratori della terra le concessioni di terreno, preferibilmente di considerevole estensione; ciò è dimostrato anche dal fatto che al 31 marzo 1950 su 19,857 domande per la richiesta di un milione e mezzo di ettari, ne sono state accolte solamente 6.943 per circa 200 mila ettari di terreno, questi scelti fra i più improduttivi esistenti sulle aziende agricole.

Questo minimo risultato si è potuto ottenere solamente attraverso la pressione democratica

dei contadini, il che significa che la legge sulla concessione dei terreni incolti ai contadini, non ha operato sul piano di voler risolvere parte del grave fenomeno della disoccupazione così come era intendimento del legislatore.

Interrogo altresì per sapere se, in definitiva, è a loro conoscenza che, se le Commissioni avessero operato con maggiore larghezza di vedute, secondo lo spirito della legge, si sarebbe potuto concedere una maggiore estensione di terreno, soddisfacendo un maggior numero di disoccupati, evitando così serie agitazioni. Posto ciò, interrogo per sapere se gli onorevoli Ministri interrogati intendono eliminare i fatti negativi che hanno impedito e che impediscono una larga concessione di terreni, e dare quelle necessarie istruzioni atte a soddisfare il contenuto della legge stessa e le necessità impellenti dei contadini senza o con poca terra (1398).

BOSI.

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritengano opportuno ed urgente, per la sanità pubblica e l'igiene, rimuovere tutte le cause, dirette ed indirette, palesi ed occulte, che influenzano ed ostacolano, nell'attuale situazione di particolare gravità dal lato igienico-sanitario, la messa in efficienza dei locali adibiti a dormitori o ad abitazioni rurali dei salariati, braccianti, avventizi, coloni, mezzadri, fittavoli e lavoratori in genere che, per necessità di lavoro sulle aziende agricole, abitano in detti stabili, con le proprie famiglie, durante l'anno o nei periodi dei lavori stagionali; situazione questa che, mentre denuncia la mancanza di ogni e qualsiasi vigilanza da parte delle autorità sanitarie, centrali e periferiche, indica che non si è operato nè si agisce col proponimento inteso a sanare le condizioni di disagio fisico e morale dei lavoratori, i quali vivono continuamente minacciati, ogni giorno sempre più, da malattie che minano seriamente la loro integrità fisica e quella dei loro familiari; gli agricoltori, d'altro canto, approfittando della deficiente attrezzatura di vigilanza sanitaria e delle particolari situazioni locali loro favorevoli, in dispregio alle leggi vigenti in materia, non affrontano alcuna spesa per porre le abitazioni e i dormitori rurali

nelle condizioni igieniche necessarie volute dalle norme in vigore.

Interrogo altresì, per conoscere se è vero che, tanto l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che l'Ispettorato medico del lavoro, pur riconoscendo la gravità di tale situazione, e benchè abbiano fatto il tentativo di eliminare qualche deficienza, la loro azione è rimasta praticamente inoperante appunto per le influenze che nelle provincie la classe padronale esercita contro l'applicazione delle leggi che tutelano il lavoro e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno disporre in ciascuna provincia, iniziando da quelle ove se ne sente maggiore la necessità e la urgenza, una serie di inchieste indirizzate a risolvere radicalmente il problema; ciò per dare ai lavoratori, che pernottano nelle aziende agricole, la sicurezza di alloggiare in ambienti igienicamente idonei e la certezza di non dormire in promiscuità di sessi e spesso in promiscuità con le bestie; un serio proposito in tal senso, mentre garantirebbe la sanità delle famiglie e dei lavoratori stessi, procurerebbe, con il riattamento dei locali, un considerevole volume di lavoro ai disoccupati.

Desidero conoscere infine se, di fronte al problema così vasto e complesso che interessa la salute di milioni e milioni di lavoratori e dei loro familiari, l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'onorevole Ministro dell'interno si rendano conto della necessità di intervenire con adeguati ed urgenti provvedimenti per evitare di porre il nostro Paese fra quelli che presentano maggiori deficienze in fatto di sanità e di igiene nelle abitazioni e dormitori dei lavoratori agricoli (1399).

BOSI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per completare la costruzione della variante stradale di « Pian di Gualdo » sulla strada provinciale Mondaviese in provincia di Pesaro.

I precedenti di questi lavori sono i seguenti: 1) La strada sulla quale viene costruita la variante in oggetto è la provinciale detta Mondaviese, che unisce Fossombrone (Valle del Metauro) alla Valle del Cesano. Detta strada è molto importante. 2) Durante la guerra quasi

tutti i ponti della strada in parola sono stati distrutti. In tali condizioni e poichè in località « Pian di Gualdo » il fiume Metauro, a causa di una grossa erosione, minacciava, da gran tempo, di asportare un lungo tronco della strada stessa; nel 1946 fu studiata la possibilità di spostare il tracciato stradale al fine di scongiurare il suaccennato pericolo. 3) Mediante accordi intervenuti, in quell'epoca, tra l'Amministrazione provinciale da una parte ed il Genio civile dall'altra, fu deciso di attuare la variante stradale, rimanendo a carico dello Stato la costruzione dei due ponti, compresi nella variante stessa, ed a carico dell'Amministrazione provinciale la costruzione della strada (esclusi i manufatti). 4) I lavori ebbero inizio nel 1947 con la costruzione di uno dei due ponti da parte dello Stato (danni di guerra e chilometro uno e mezzo di strada, da parte dell'Amministrazione provinciale — fondo per la disoccupazione —). Tali lavori sono stati interrotti nel 1948. 5) Rimane da costruire: a) da parte dello Stato un ponte, molto importante, del costo di circa lire 40.000.000; b) da parte dell'Amministrazione provinciale chilometri 1,500 circa di strada.

La ripresa e completamento di tali lavori, oltre a permettere l'assorbimento di un certo numero di disoccupati, assai numerosi nei Comuni interessati, garantirebbe la transitabilità sul percorso Fossombrone-Sant'Ippolito, resa instabile e malsicura dalle erosioni delle acque, specie nei periodi invernali (1400).

CAPPELLINI.

Al Ministro della pubblica istruzione, sui provvedimenti che intende prendere a difesa del paesaggio, rappresentato dalla strada da Castellammare di Stabia a Sorrento, in questi giorni minacciato da deturpamento dai lavori di scavo in località Possano, Vico Equense, Meta di Sorrento e zone sovrastanti, in forza dei quali vengono, senza alcun controllo, puntellate rocce ammantate di verde e di fiori e ammirate da italiani e stranieri (1401).

GASPAROTTO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della industria e commercio, del lavoro e della previ-

denza sociale e del tesoro, per conoscere quando si intendano effettuare i censimenti economici imposti dalla tuttora vigente legge sul calendario dei censimenti (18 gennaio 1934, n. 120), tenendo presente: *a*) che l'ultimo censimento dell'agricoltura fu eseguito nell'anno 1930 e quello industriale e commerciale nel 1937-40 e che quindi, a causa degli anni trascorsi e degli eventi bellici intervenuti, i dati allora rilevati non sono di alcuna utilità alla impostazione dei problemi d'ordine economico e sociale che presuppongono una realistica conoscenza della struttura economica del Paese; *b*) che oltre a quanto è detto al punto precedente, i predetti censimenti sono assolutamente necessari per la compilazione della relazione generale economica che il Governo è tenuto, per legge promossa dal Senato, a presentare annualmente al Parlamento; *c*) che per quanto concerne gli aspetti finanziari, per ambedue i censimenti è stata autorizzata dall'E.C.A. l'assegnazione dei fondi necessari da prelevarsi sul « fondo lire » per il censimento industriale e commerciale e sul « fondo *interim-aid* » per il censimento dell'agricoltura (1402).

PASQUINI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, per conoscere quando si intende effettuare il censimento generale della popolazione (che, a norma della tuttora vigente legge 27 dicembre 1930, numero 1839, avrebbe dovuto essere effettuato ogni cinque anni), tenuto presente: *a*) che l'ultimo censimento (il quale, d'altra parte, per la dislocazione di circa mezzo milione di uomini in Africa Orientale è da considerarsi sotto molti punti di vista manchevole) fu eseguito nell'anno 1936 e quindi, a causa degli anni trascorsi e degli eventi bellici intervenuti, i dati allora rilevati non sono di alcuna utilità alla impostazione dei problemi d'ordine sociale, economico e politico, che presuppongono una realistica conoscenza dell'ammontare della popolazione e soprattutto della sua struttura qualitativa per caratteri professionali e demografici; *b*) che è urgente procedere alla sistemazione dei registri di popolazione, sempre più mal funzionanti, specie nei Comuni maggiori, con grave danno dei

connessi servizi elettorali, di leva, dell'istruzione elementare, dei tributi; *c*) che quasi tutti gli altri Paesi hanno effettuato un censimento dopo l'ultima guerra, o lo effettueranno nell'anno prossimo (1403).

PASQUINI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere perchè non si sia proceduto e non si voglia procedere, se non alla ricostruzione di carriera, almeno alla riassunzione in servizio presso gli ospedali riuniti di Napoli del dottor Luigi Numis, che fu escluso dal concorso per coadiutore medico nel 1935 (pur avendo fatto il biennio di assistente ordinario, anzi trattenuto in servizio dal 1918 al 1930) per non essere munito di tessera di iscrizione al partito fascista. Il Numis ha fatto diverse istanze dal 1944 in poi per la riassunzione e non ha potuto ottenere il riconoscimento del suo diritto (1404).

ADINOLFI.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere quanto ci sia di vero nelle accuse mosse da giornali locali ed in vari ricorsi inoltrati al suo Ministero a carico dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura per la provincia di Reggio Calabria in merito alla concessione dei contributi dello Stato per miglioramenti agrari a norma della legge 1° luglio 1946, n. 31, accuse, secondo cui il suddetto funzionario avrebbe favorito proprietari a lui vicini o per amicizia o per parentela e avrebbe escluso altri ingiustamente ed in violazione della legge suddetta, e per sapere i motivi per cui il Ministero non ritenne disporre un'inchiesta ripetutamente invocata.

Ciò allo scopo di chiarire, nell'interesse generale, una situazione resasi insostenibile, dal punto di vista morale e giuridico nella provincia suddetta (1405).

MUSOLINO.

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Onorevole Presidente, io ho presentato un'interrogazione urgente al Ministro degli affari esteri, in relazione ad una que-

stione su cui già due volte mi hanno risposto i Sottosegretari competenti, dandomi delle spiegazioni non completamente esaurienti. Perciò desidererei che a queste interrogazioni rispondesse direttamente il Ministro competente e pregherei il Ministro Vanoni di comunicare questo mio desiderio al Ministro degli affari esteri.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Assicuro il senatore Tartufoli che provvederò a quanto egli richiede.

PRESIDENTE. Domani due sedute pubbliche: alle ore 10 e alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. CASO. — Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta) (402).

2. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in ser-

vizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

3. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

4. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

5. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

6. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,10).